

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (MOGC)

PARTE SPECIALE

S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A

Stato del documento

rev. n°	del	oggetto della revisione	approvato da
0	30/10/2015	Approvazione	Delibera CdA del 30/10/2015
		Adozione	AD del 30/10/2015

SOMMARIO

PREMESSA	4
FINALITÀ	8
PARTE SPECIALE A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
A.1. LE FATTISPECIE DI REATO	9
A.2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCESSI SENSIBILI	20
A.3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	21
A.3.1 Regole generali di comportamento	21
A.3.2 Divieti specifici	23
A.4. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI	24
PARTE SPECIALE B DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	26
B.1 LE FATTISPECIE DI REATO	26
B.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI, VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCESSI SENSIBILI	31
B.3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	32
B.3.1 Regole generali di comportamento	32
B.3.2 Divieti specifici	32
B.4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI	34
PARTE SPECIALE C DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	35
C.1 LE FATTISPECIE DI REATO	35
C.2 REATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ANCHE TRANSNAZIONALI - PROCESSI SENSIBILI	38
C.3 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	38
C.3.1 Regole generali di comportamento	38
C.3.2 Divieti specifici	39
C.4 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI	39
PARTE SPECIALE D REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	41
D.1 LE FATTISPECIE DI REATO	41
D.2 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCESSI SENSIBILI	41
D.3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	41
D.3.1 Regole generali di comportamento	41
D.3.2 Divieti specifici	42
D.4 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI	42
PARTE SPECIALE E REATI SOCIETARI	43
E.1. LE FATTISPECIE DI REATO	43
E.2. REATI SOCIETARI - PROCESSI SENSIBILI	53
E.3. I REATI SOCIETARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	54
E. 3.1 Regole generali di comportamento	54
E. 3.2 Divieti specifici	54
E.4. I REATI SOCIETARI – PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI	55
PARTE SPECIALE F REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	56
F.1 LE FATTISPECIE DI REATO	56
F.1.2 Art. 30 D.lgs. 81/08 e smi	58
F.2 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCESSI SENSIBILI	59
F.3 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	61
F.3.1 Regole generali di comportamento	61
F.3.2 Divieti specifici	69
F.4 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI	70
F.4.1. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	71

MOGC – PARTE SPECIALE

<i>F.4.1. Sistema di gestione Integrato (SGI)</i>	71
PARTE SPECIALE G REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE	74
<i>G.1 LE FATTISPECIE DI REATO</i>	74
<i>G.2 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - PROCESSI SENSIBILI</i>	80
<i>G.3 REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	80
<i>G.3.1 Regole generali di comportamento</i>	80
<i>G.3.1.2 Divieti specifici</i>	81
<i>G.4 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI</i>	82
PARTE SPECIALE H DICHIARAZIONI MENDACI	83
<i>H.1 LE FATTISPECIE DI REATO</i>	83
<i>H.2 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROCESSI SENSIBILI</i>	83
<i>H.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	84
<i>H.3.1 Regole di comportamento</i>	84
<i>G.3.2 Divieti specifici</i>	84
<i>H.4 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI</i>	84
PARTE SPECIALE I REATI AMBIENTALI	85
<i>I.1 LE FATTISPECIE DI REATO</i>	85
<i>I.2 I REATI AMBIENTALI - PROCESSI SENSIBILI</i>	99
<i>H.3 REATI AMBIENTALI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	100
<i>H.3.1 Regole generali di comportamento</i>	101
<i>H.3.2 Divieti specifici</i>	103
<i>H.4 I REATI AMBIENTALI - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI</i>	104
<i>H.4.1 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti</i>	104
<i>H.4.2 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi</i>	106
<i>H.4.3 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati</i>	106
<i>H.4.4 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera</i>	107
<i>H.4.5 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive</i>	107
<i>H.4.6 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai siti ed alle specie protette</i>	107
<i>H.4.7 Sistema di Gestione Integrato (SGI)</i>	108
<i>H.4.7.2 Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori e di tutti gli attori</i>	108
<i>H.4.7.3 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale</i>	108
<i>H.4.7.4 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge</i>	108
<i>H.4.7.5 Periodiche verifiche interne dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate</i>	109
<i>H.4.7.6 Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del sistema di gestione integrato e di conformità dello stesso alle norme ISO 14001 e OHSAS 18001 e ISO 9001</i>	109
<i>H.4.7.7 Previsione di idonei sistemi di controllo e monitoraggio delle misure adottate in materia ambientale</i>	109
<i>H.4.7.8 Rendicontazione delle prestazioni alle strutture aziendali competenti e all'organismo di vigilanza</i>	109
<i>H.4.7.9 Tracciabilità</i>	109
PARTE SPECIALE L IMPIEGO CITTADINI IRREGOLARI	110
<i>L.1 LE FATTISPECIE DI REATO</i>	110
<i>L.2 I IMPIEGO CITTADINI IRREGOLARI - PROCESSI SENSIBILI</i>	111
<i>L.3 IMPIEGO CITTADINI IRREGOLARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	111
<i>L.3.1 Regole generali di comportamento</i>	111
<i>L.3.2 Divieti specifici</i>	112
<i>L.4 I IMPIEGO CITTADINI IRREGOLARI - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI</i>	112

PREMESSA

Il MOGC di SIA S.p.A. è composto da:

- una "PARTE GENERALE" (*MOGC - Parte Generale*) che descrive l'organizzazione societaria nel suo complesso, i principi seguiti per la realizzazione del MOGC, il ruolo ed i compiti dell'OdV, la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il sistema disciplinare, le modalità di formazione e di comunicazione e richiama, al par. 8, tutti gli allegati ed i documenti di riferimento costituenti il MOGC stesso;
- la presente "PARTE SPECIALE" (*MOGC - Parte Speciale*) costituita da altrettante parti speciali, una per ogni reato considerato, che contengono l'applicazione, nel dettaglio, dei principi richiamati nella parte generale con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231 e s.m.i. che SIA S.p.a. ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- il P.T.P.C. (*MOGC - Piano triennale per la prevenzione della corruzione*) che rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione di SIA descrive le azioni implementate per porre in essere una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ai sensi della L. 190/2012;
- Il P.T.T.I. (*MOGC - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*): che descrive come l'amministrazione di SIA intenda realizzare i propri obiettivi di trasparenza, anche in funzione della prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013;
- Il Codice etico e di comportamento (*MOGC - Codice etico e di comportamento*), che rappresenta il documento contenente l'insieme dei principi che dovranno ispirare il comportamento di tutti gli organi sociali e dei loro componenti, dei dipendenti, dei soggetti esterni, sia in relazione alla prevenzione dei reati ex D. lgs. 231/01, sia rispetto a tutti i reati di corruzione o alle situazioni di cattiva amministrazione oggetto di condanna da parte della L. 190/2012 e s.m.i. In tale ottica il presente codice è stato elaborato prendendo ispirazione anche dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- gli allegati e gli altri documenti di riferimento costituenti il MOGC stesso:
 - Allegato 01 Mappatura processi-reati;
 - Allegato 02 Relazione Analisi dei rischi;
 - I documenti del Sistema di Gestione Integrato (procedure, manuale, manuali operativi, modelli di registrazione e tutti i documenti anche di origine esterna in essi richiamati);
 - Documento di Valutazione dei rischi (DVR);
 - Documento per la sicurezza dei dati informatici.

Nella presente Parte Speciale sono approfonditi rispettivamente:

Parte Speciale A - Reati contro la PA

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

MOGC – PARTE SPECIALE

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012]
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico (art. 640 cp comma n. 2)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Cp)

Il presente modello contempla l'intera gamma dei reati contro la PA di cui al Titolo II del c.p., ai sensi della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e delle indicazioni dell'ANAC contenute nella determinazione n. 8 del 17/06/2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". In ossequio a tali disposizioni normative i protocolli posti a presidio dei processi sono definiti nei P.T.P.C. e P.T.T.I..

Parte Speciale - B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

Delitti contro la personalità individuale - Art. 25 quinquies Dlgs. 231/01 (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]

- Detenzione materiale pornografico, pornografia minorile e pornografia virtuale

Parte Speciale - C Delitti di criminalità organizzata

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 49/2009]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

MOGC – PARTE SPECIALE

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Parte Speciale – D Reati contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 CP) Art. 25-bis1 Dlgs. 231/01 [Articolo aggiunto dalla L. 99/09]

Parte Speciale - E Reati societari

Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Parte Speciale - F Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Parte Speciale - G Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007]

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Parte Speciale H – Dichiarazioni mendaci

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]

Parte Speciale – I Reati Ambientali

Art. 25-undecies Dlgs. 231/01 [Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Dlgs 152/06 art.137, c.2)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni

MOGC – PARTE SPECIALE

(Dlgs 152/06 art.137, c.3)

• Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (Dlgs 152/06 art.137, c.5)

- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (Dlgs 152/06 art.137, c.11)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Dlgs 152/06 art.256, c.1)
- Discarica non autorizzata (Dlgs. 152/06 art. 256 c. 3)
- Divieto di miscelazione rifiuti pericolosi (Dlgs. 152/06 art. 187)
- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (Dlgs. 152/06 art.256 c.6)
- Bonifica dei siti (Dlgs. 152/06 art. 257 c.1, c.2)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Dlgs 152/06 art. 258, c.4)

- Traffico illecito di rifiuti (Dlgs 152/06 art. 259, c.1)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Dlgs 152/06 art. 260, c.1)
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (Dlgs 152/06 art. 279, c.5)
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/93 3, c.7)
- Inquinamento ambientale (art. 452 CP) [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]
- Disastro ambientale (art. 452 quater CP) [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies CP) [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies CP) [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]

Parte Speciale L - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(Art. 25-duodecies Dlgs. 231/01) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012].

In considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta da SIA e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel MOGC, gli illeciti su elencati, oggetto di trattazione nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

Con riferimento agli altri "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231, è stato valutato da SIA che il rischio sia solo astrattamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati considerati, sulla base dell'analisi effettuata, costituiscano, unitamente al rispetto del Codice Etico e di comportamento, al P.T.P.C., P.T.T.I. ed alle disposizioni legislative, un presidio generale ed efficace anche per la prevenzione di tali illeciti.

Ogni Parte Speciale contiene i seguenti argomenti:

1. Descrizione delle "Fattispecie rilevanti" con indicazione del contenuto dei reati e dei principi e concetti desunti dall'esperienza giurisprudenziale degli ultimi 10 anni;
2. Identificazione delle "aree e delle attività sensibili": alla luce dell'attività di analisi dei rischi, svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 231, è stato possibile evidenziare le strutture aziendali coinvolte in processi astrattamente esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231 e della L. 190/2012. Nel MOGC vengono anche indicate le attività sensibili, al fine di chiarire quali siano gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati. Per un'elencazione più analitica delle singole articolazioni organizzative a rischio, si rimanda invece al documento Allegato 01 Mappatura processi-reati;
3. Indicazioni relative ai "Principi di comportamento": ovvero le regole generali ed i divieti che definiscono le norme di condotta cui devono ispirarsi i destinatari del MOGC al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati;
4. Riferimenti alle procedure ed agli altri documenti posti a presidio dei processi sensibili.

MOGC – PARTE SPECIALE

FINALITÀ

La struttura del MOGC, con la previsione di più “Parti Speciali”, consente, nell’ambito di ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito previsti dal D. Lgs. 231, di individuare le attività sensibili alle quali vengono associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e permette altresì il tempestivo aggiornamento del MOGC stesso, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Le “Parti Speciali”, con i riferimenti normativi e giurisprudenziali ed i principi comportamentali in esse richiamati, costituiscono un sistema unico, unitamente alle procedure aziendali, al Codice Etico e di comportamento, al P.T.P.C, al P.T.T.I. , con la finalità di indirizzare le condotte dei destinatari che operano nelle varie aree aziendali e prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive di SIA.

Gli strumenti di controllo di seguito individuati sono vincolanti per i destinatari del MOGC e si sostanziano in obblighi di fare (comportamenti, procedure, segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (divieti).

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nel MOGC Parte generale e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, SIA reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella medesima Parte Generale.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del MOGC ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, i Collaboratori interni ed esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del MOGC;
- fornire all’OdV, al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con gli stessi, gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- MOGC (Parte generale, Parte speciale, P.T.P.C., P.T.T.I., Codice etico e di comportamento);
- Linee guida/procedure/regolamenti;
- Deleghe, procure e disposizioni organizzative;
- Ogni altro documento che regoli le attività rientranti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231 e della L. 190/2012.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ACRONIMI UTILIZZATI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

MOGC: Modello di organizzazione, gestione e controllo

MSGI: Manuale del sistema di gestione integrato

MO: Manuale operativo

DVR: Documento di valutazione dei rischi

OdV: Organismo di Vigilanza

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione

PRSGI: Procedure del sistema di gestione integrato

P.T.P.C.: Piano triennale per la prevenzione della corruzione

P.T.T.I.: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

PARTE SPECIALE A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**A.1. LE FATTISPECIE DI REATO**

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, ASL, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee)

Inoltre, ai sensi della L. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" la normativa anticorruzione si applica anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni.

In tale ambito il presente MOGC, di cui costituiscono parte integrante il P.T.P.C. ed il P.T.T.I., rappresenta il sistema di controllo delle attività sensibili per prevenire la commissione (o il solo tentativo) dei reati richiamati sia dal D. lgs. 231/01 che dalla L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, in relazione all'attività svolta da SIA.

ART.24***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

MOGC – PARTE SPECIALE

- **art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato;**
- **art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;**
- **art. 640, comma 2, n. 1, Truffa;**
- **art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;**
- **art. 640 ter Frode informatica.**

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, ASL, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee)

Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

“...l'elemento materiale del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. si compone di un presupposto e della condotta:

- il primo consiste nell'aver l'agente, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica;
- la seconda consiste nell'aver distratto, anche parzialmente la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il delitto sussiste anche quando l'illecita destinazione del denaro o la distrazione di esso riguardi soltanto una parte del contributo e non rileva la modalità di erogazione del contributo (rateale o commisurata allo stato di avanzamento di realizzazione dell'opera). Rileva soltanto se il finanziamento ottenuto sia stato non utilizzato per lo scopo in vista del quale è stato disposto.” (Cass. Pen., Sez. VI, 16-04-2013, n. 17343).

Il reato si configura anche su somme già ricevute in precedenza, con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non sono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che:

elemento oggettivo: può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere) o omissiva.

elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta. Il reato si consuma quando l'erogazione viene conseguita.

È un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis).

....“L'art. 316 ter c.p. configura un reato di pericolo, integrato dalla mera violazione di prescrizioni volte ad evitare l'adozione di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti, a prescindere dalla prova del verificarsi di siffatte condotte che, se sussistenti, configurerebbero ulteriori reati. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto integrato il predetto reato dal conseguimento di pubbliche erogazioni sulla base di fatture falsamente quietanzate, sia perché attraverso tale meccanismo artificioso l'agente aveva ottenuto un finanziamento in riferimento ad attività non realmente esplicitate, sia perché il sistema adoperato non consentiva di verificare che le somme erogate dalla Regione fossero interamente destinate alla realizzazione dell'opera prevista).” (Cass. Pen., sez. VI, 09.05.2013, n. 35220).

- “Ai fini della distinzione tra il reato di cui all'art. 316 ter c.p., (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e quello di cui all'art. 640 bis c.p., (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), quello che essenzialmente rileva è l'elemento costituito dalla induzione in errore, assente nel primo di detti reati e presente, invece, nel secondo.....l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p., si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale (Cassazione penale, S.U., 16568/2007).

Art. 640 Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (c.2 n.1)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

MOGC – PARTE SPECIALE

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

La condotta consiste nell'indurre taluno in errore tramite artifici e raggiri in modo da determinare costui a compiere un atto di disposizione patrimoniale dannoso per lui e con ingiusto profitto per l'agente ingannatore. Artifici: trasfigurazione della realtà esterna determinata o dalla simulazione dell'esistenza di circostanze in realtà non esistenti o dalla dissimulazione di circostanze esistenti in modo da creare una falsa apparenza.

Raggiri: attività simulatrice accompagnata da parole argomentate e/o ragionamenti idonei a far scambiare per vero ciò che è falso.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Si realizza, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Si precisa:

Elemento oggettivo:

- condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che pone in essere i cd artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

Elemento soggettivo: dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altrui danno.

..... "ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, rientrano nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, aventi personalità giuridica, strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale con carattere non industriale o commerciale, in situazione di dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale. Tale indirizzo, prendendo le mosse dal fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici e dalla sempre più accentuata tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti iure privatorum la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica, ha ritenuto di ravvisare l'esistenza di un organismo pubblico, ad onta della struttura privatistica, laddove, alla stregua della normativa comunitaria recepita in Italia, ricorrano tre requisiti, cioè la personalità giuridica, l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, nonché, alternativamente, il finanziamento della sua attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi, o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza." (Cass. Pen., sez. V, 02.07.2013, 39837)

Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art.640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La condotta è la stessa della truffa. La specificità della fattispecie risiede nell'oggetto della frode rappresentato dai contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero erogazioni di altro tipo.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti".

- "La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una "immutatio veri" di per sé non costituente il reato di falso. (Nel caso di specie la Corte ha reputato significativa l'indicazione, tra le spese per le quali era stata richiesta l'erogazione di un contributo regionale, di esborsi per consulenza riguardanti un oggetto diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non sarebbe stato erogabile)." (Cass. Pen., Sez. II, 02.07.2013, n. 35197).

- "In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, qualora, pur essendo stata prevista la corresponsione in più rate della somma di cui l'agente abbia fraudolentemente ottenuto lo stanziamento in proprio favore, risulti di fatto corrisposta soltanto la prima rata, il reato deve ritenersi definitivamente consumato alla data di tale corresponsione, salvo che risulti posta in essere successivamente altra attività finalizzata ad ottenere anche il pagamento delle rate successive, nel qual caso, ove esso non abbia luogo, detta attività potrà essere autonomamente punibile a titolo di tentativo." (Cass. Pen., Sez. III, 15.10.2013, nr. 44446).

Art. 640 ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico, con ciò riferendosi ad una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o trasmissione dei dati, ovvero di intervento senza diritto, con qualsiasi, modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

MOGC – PARTE SPECIALE

informatico o telematico o ad esso pertinente, ossia ogni forma di interferenza diversa dall'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615 ter c.p.

"...Il reato di frode informatica si differenzia da quello di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema" (Trib. Padova, 18.01.2013, n. 75).

Elemento oggettivo: si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico

Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno

Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo

Art. 25**Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- **art. 317 Concussione;**
- **art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio;**
- **art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;**
- **art. 319 bis Circostanze aggravanti;**
- **art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari;**
- **art. 319 quater Induzione a dare o promettere utilità**
- **art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;**
- **art. 321 Pene per il corruttore;**
- **art. 322 Istigazione alla corruzione;**

- **art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).**

Qui di seguito si riportano gli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La condotta incriminata si estrinseca nella costrizione che deve risultare funzionalmente collegata all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico. La costrizione penalmente rilevante implica la prospettazione agli occhi della vittima di un male ingiusto

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

"...Il 'nuovo' reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. è designato dall'abuso costringitivo del pubblico ufficiale attuato mediante violenza o minaccia di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; mentre il 'nuovo' reato di cui all'art. 319-quater c.p. è caratterizzato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale." (Cass, Pen., Sez. VI, 21.05.2014, n. 26500).

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si tratta della vecchia corruzione impropria. La condotta incriminata consiste, dal lato del pubblico ufficiale (intraeus), nel ricevere una retribuzione non dovuta e nell'accettare la promessa, dal lato del privato (extraeus) nel dare o promettere la retribuzione non dovuta. Non serve il compimento di uno specifico atto del pubblico ufficiale, ma è sufficiente che la corresponsione o la promessa sia in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui è titolare il pubblico ufficiale

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità, anche se la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, stabilisce che la lesione al prestigio e

all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco

“...Non integra la fattispecie di concussione ex art. 317 c.p. o di induzione ex art. 319 quater c.p. la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, non accompagnata da atti di costrizione o di induzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto di ufficio nel caso di cittadini stranieri che spontaneamente si rivolgevano ad un faccendiere che a sua volta li metteva in contatto con agenti di polizia che, dietro compenso, si interessavano alle pratiche inerenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno).” (Cass. Pen., Sez. VI, 25.02.2013, n. 11946).

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Si tratta della corruzione propria. La condotta incriminata consiste, dal lato dell'intraneus, nel ricevere denaro o altre utilità o nell'accettare la promessa di quanto sopra, da parte dell'extraneus nel dare o promettere denaro o altre utilità. Il tutto per omettere o ritardare, ovvero per avere omesso o ritardato, un atto di ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

“...In tema di corruzione propria sono atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti, siccome vietati da atti imperativi o illegittimi, perché dettati da norme giuridiche, riguardanti la loro validità ed efficacia, ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono per consapevole volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e di imparzialità. Conseguentemente, ai fini della distinzione fra corruzione propria ed impropria, nella prima il pubblico ufficiale, violando anche il solo dovere di correttezza, connota l'atto di contenuto privatistico, così perseguendo esclusivamente o prevalentemente l'interesse del privato corruttore; nella seconda, invece, il pubblico ufficiale, che accetta una retribuzione per l'unico atto reso possibile dalle sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza.” (Cass. Pen., Sez. VI, 25.09.2013, n. 41898).

Ricade nel reato di corruzione propria non solo l'accordo illecito che prevede lo scambio tra il denaro o altra utilità e un determinato o ben determinabile atto contrario ai doveri di ufficio, ma anche l'accordo avente per oggetto una pluralità di atti, non preventivamente fissati, ma pur sempre “determinabili per genus mediante il riferimento alla sfera di competenza o all'ambito di intervento del pubblico ufficiale” o – più schiettamente e senza perifrasi – i pagamenti eseguiti “in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, per retribuirne i favori”, così da ricomprendervi l'ipotesi del c.d. asservimento della funzione pubblica agli interessi privati (Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 novembre 2014, n. 49226)

Art. 319 bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Costituisce circostanza aggravante l'aver il fatto di cui all'articolo 319 per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 bis c.p.).

“...Nel caso di corruzione di funzionari di uno Stato estero, sono applicabili, nei confronti dell'ente di cui sia accertata la responsabilità amministrativa per tale reato, le sanzioni interdittive previste dall'art. 25 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231.” (Cass. Pen., Sez. VI, 30.09.2010, n. 42701).

“...In tema di corruzione, l'atto d'ufficio, oggetto di mercimonio, non va inteso in senso formale, in quanto deve comprendere qualsiasi comportamento che comunque violi (anche se non in contrasto con specifiche norme giuridiche o con istruzioni di servizio) i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione; integra, pertanto, il reato di corruzione la condotta di chi agevola l'assunzione di familiari ed amici con delibere "ad hoc" nelle quali vengono assegnano appalti di servizi a imprese che, in cambio della commessa, si impegnano ad assumere i congiunti e conoscenti del funzionario pubblico.” (Cass. Pen., Sez. VI, 13.12.2007, n. 12131).

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un funzionario).

“... Integra il reato di corruzione in atti giudiziari l'accordo intercorso tra un ispettore del Ministero delle attività produttive, pubblico ufficiale, ed il presidente di un consorzio di cooperative edilizie, finalizzato a formare, in cambio di un corrispettivo in danaro, una relazione ispettiva compiacente rispetto alla sua situazione di difficoltà economica già registrata in precedenti, sfavorevoli relazioni del suo ufficio, al fine di evitarne la declaratoria di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nella pendente procedura giudiziaria, ottenendo con il deposito di tale relazione un rinvio dell'udienza.” (Cass. Pen., Sez. VI, 21.05.2013, n. 30542).

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

È una delle nuove fattispecie di reato presupposto introdotte dalla L.n.190/12 e punisce la condotta sia dei soggetti apicali sia sei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Il fatto costitutivo del reato è la coartazione della volontà del privato che si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La condotta del pubblico agente deve connotarsi per l'abuso di potere o di qualità.

Se si fa riferimento alla giurisprudenza relativa alla figura di reato ex art.317 c.p. (molto assimilabile a quella individuata dall'art.319 quater), si può dedurre che l'attività di induzione non è vincolata a forme tassative, ma vi può rientrare ogni comportamento che sia comunque caratterizzato da un abuso dei poteri in grado di

esercitare una pressione psicologica sul privato, in forza della quale, quest'ultimo si convinca alla necessità di dare o promettere denaro o altra utilità per evitare conseguenze dannose (v.Cass.6^a 19.06.08, n.33843).

I comportamenti o i contegni individuati come rilevanti sono molteplici, tra cui l'esortazione, la sollecitazione, gli impliciti messaggi comportamentali, i silenzi, in considerazione anche del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e della loro maggiore o minore conoscenza di certi moduli operativi e di relativi codici di comunicazione (v. Cass.6^a 1.10.13, n.49538).

Il reato si pone in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione. Si differenzia dalla prima sia per il soggetto attivo (poiché può essere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), sia per le modalità realizzate per ottenere o farsi promettere il denaro o altre utilità (nel 319 quater rileva soltanto l'induzione), che per la prevista punibilità del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Va evidenziato che proprio il possibile coinvolgimento e la conseguente punibilità di un soggetto terzo rispetto alla P.A. comporta maggiori rischi per enti, società ed associazioni.

Nel caso di accertamento del reato, può essere comminata, infatti, sia una sanzione pecuniaria molto alta (tra 300 a 800 quote, equivalenti ad una pena pecuniaria che può arrivare fino a 1 milione e 200 mila euro), sia una misura interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno) quale la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la P.A. o il commissariamento.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.

Si tratta di un reato di corruzione che si caratterizza per la sua essenza monosoggettiva a differenza degli altri reati sopra nominati che sono plurisoggettivi (ossia che ci sono due parti che si accordano). Qui c'è solo l'extraneus, manca l'intraneus

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

"...Il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi 3 e 4, c.p., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori." (Cass. Pen., S.U., 24.10.2013, 12228).

Art. 322 bis Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli art. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;*
- 2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora, esercitino funzioni corrispondenti, e gli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Si tratta degli stessi reati di cui sopra che, sotto il profilo soggettivo vedono interessati i soggetti espressamente indicati dalla norma

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322 bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

MOGC – PARTE SPECIALE

“...In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero.” (Cass. Pen., Sez. VI, 30.09.2010, n. 42701).

Reati commessi all'Estero

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività, cioè affinché la sanzione produca, in concreto, i suoi effetti.

È prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. È altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Inoltre, in ottemperanza alle indicazioni riportate dall'ANAC nella più volte citata determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, si evidenzia che ulteriore e particolare attenzione va posta anche a tutte le condotte che possono astrattamente essere ricomprese nelle fattispecie che rientrano nel Libro II Titolo II del codice penale – “dei delitti contro la PA”.

Per un esame più dettagliato delle singole norme si rimanda comunque a quanto già ampiamente esaminato nella parte sviluppata precedentemente.

A.2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell' Allegato 01 Mappatura processi-reati e nell'Allegato 02 Relazione analisi dei rischi, sono stati valutati come “sensibili” i processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA e descritti nella tabella seguente.

OMISSIS

A.3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In questo paragrafo sono descritte le regole generali di comportamento atteso o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, i precetti normativi, le norme del Codice etico e comportamentale e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di appositi accordi contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

A.3.1 Regole generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al Sistema delle deleghe e dei poteri, alle norme del Codice etico e comportamentale, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del MOGC, alle regole dettate nei P.T.P.C. e P.T.T.I., che del MOGC sono parte integrante ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti implementate nel Sistema di Gestione Integrato, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001.

SIA, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento delle suddette attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsiasi contatto con la Pubblica Amministrazione.

In particolar modo SIA, in considerazione della propria qualità di controllata da enti pubblici nonché di società erogante servizi di pubblico interesse, è tenuta al rispetto della legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, garantisce pertanto il controllo delle attività individuate come sensibili in riferimento al rischio di commissione di reati corruttivi o di mala amministrazione in generale e l'adeguato livello di diffusione delle informazioni in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza così come riportato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.).

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le singolarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione i soggetti preposti sono tenuti al rispetto della legge ed alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo, convinzioni false, ambigue o fuorvianti.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata.

Nel caso di ispezioni da parte di organismi di Vigilanza è richiesta la presenza di almeno due incaricati di SIA che provvederanno entrambi alla sottoscrizione del verbale rilasciato.

La documentazione delle ispezioni e i relativi verbali devono essere conservati a cura della funzione aziendale incaricata. Copia del verbale finale dell'ispezione deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

MOGC – PARTE SPECIALE

Le fasi del processo di partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, devono essere documentate e verificabili, in modo da poterne sempre ricostruire ex post le caratteristiche ed individuare i soggetti coinvolti.

Le dichiarazioni rese ad enti pubblici italiani o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere informazioni assolutamente veritiere. La gestione dei fondi eventualmente ottenuti deve essere trasparente e prevedere la compilazione di un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione degli stessi.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Deve essere garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di assicurare la tracciabilità delle varie fasi dei processi, ivi inclusa quella trasmessa in via telematica o elettronica.

Le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle deleghe o dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne e devono garantire la tracciabilità delle operazioni.

SIA persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.

La selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto, in caso di affidamenti diretti, sono sempre ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi di verifica dei requisiti e di valutazione delle offerte.

I fornitori, i partner ed i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con SIA sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed al rispetto dei protocolli di legalità; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

I compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

La selezione del personale deve essere effettuata sulla base di criteri trasparenti e secondo valutazioni che facciano riferimento a requisiti di competenza, professionalità e onorabilità definiti. Devono essere predisposte opportuni controlli di eventuali cause di conflitto di interesse.

I rimborsi spese devono essere corrisposti sempre a piè di lista, essere preventivamente autorizzati e secondo criteri di trasparenza e congruenza in conformità a quanto previsto dai regolamenti aziendali.

MOGC – PARTE SPECIALE

In caso di adempimenti, comunicazioni o richiesta per autorizzazioni, concessioni e permessi alla PA, anche mediante l'utilizzo di un sistema informatico/telematico della PA, è garantita la segregazione dei ruoli tra il soggetto che predispone la documentazione e quello che, dopo attenta e tracciabile verifica in merito alla correttezza, completezza e veridicità del contenuto, ne autorizza l'invio. La sottoscrizione della documentazione avviene a cura dell'AD.

Nel caso di gestione contenziosi e accordi transattivi deve essere chiaramente definita l'attribuzione dei poteri in merito alla rappresentanza di SIA di fronte ai terzi avanti gli uffici dell'Amministrazione Giudiziaria e Finanziaria e gli organi giudicanti con opportune deleghe formali. Il conferimento degli incarichi a legali esterni è autorizzato dalla funzione competente sulla base dei poteri e delle deleghe in vigore o da un suo delegato.

A.3.2 Divieti specifici

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 del D.Lgs. 231 ed in generale da tutti i reati di cui al Titolo II Libro II del codice penale; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale;

È fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice etico e di comportamento, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale, inclusi il P.T.P.C. ed il P.T.T.I..

È fatto divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In particolare, nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori o partner o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti allo svolgimento del proprio incarico;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori e soggetti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale.

MOGC – PARTE SPECIALE

È fatto parimenti divieto di accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi e atti di cortesia commerciale di modico valore, in ragione dell'attività di pubblico interesse che SIA svolge.

Con riferimento a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente, SIA ammette ad esempio la corresponsione, previamente autorizzata, di omaggi, atti di cortesia commerciale purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della SIA in ragione della posizione ricoperta in azienda, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

Le liberalità di carattere benefico o culturale sono considerate limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni no-profit oppure di valore culturale o sociale fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza descritti nel P.T.T.I..

È in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla SIA.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della SIA può giustificare una condotta non onesta.

In particolare è fatto divieto di:

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della SIA o di terzi;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

A.4. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (art. 25 del D.Lgs. 231 oltre agli ulteriori delitti contro la PA di cui al Titolo II Libro II del c.p.).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.



S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A.
Voc. Casanova Olmeto 06055 Marsciano (PG)

Rev. 0
30/10/15

MOGC – PARTE SPECIALE

OMISSIS

PARTE SPECIALE B DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**B.1 LE FATTISPECIE DI REATO****ART. 24 bis****Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)**

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote (1).*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Qualsiasi falsità in atti descritta nel Capo III del libro II del codice penale commessa in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, è punita in conformità alle disposizioni previste per il relativo reato.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

La condotta consiste nell'introdursi abusivamente e contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione in un sistema informatico o telematico o nel trattarsi nel medesimo sistema in maniera abusiva.

Il bene giuridico protetto dal precetto in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, per la gran parte, tramite sistemi informatici.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto.

Il reato è di mera condotta e si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra descritte ovvero accede al sistema informatico, senza che sia necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati.

Occorre necessariamente precisare che la giurisprudenza ha delineato i concetti fondamentali richiamati in tutte le norme ricomprese nel novero dei cd.reati informatici. In particolare, si è affermato che:

per **sistema informatico o telematico** deve intendersi ogni apparecchiatura destinata a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate (per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione") dalla "registrazione" o "memorizzazione" (per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati), di "dati" (cioè di rappresentazioni elementari di un fatto), effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diversa, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente (v.Cass.n.3067/1999);

per **alterazione** deve intendersi qualsiasi attività o omissione tale da modificare i suddetti sistemi con la manipolazione dei dati informatici, incidendo in tal modo sul regolare svolgimento dell'elaborazione dei dati ovvero alterandone (quindi anche danneggiando, rompendo o distruggendo) la componente hardware o software del sistema.

Il reato di cui all'art.615 ter è a dolo generico e prevede due condotte alternative determinate: l'introduzione abusiva nel sistema ed il mantenimento in esso contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di esclusione.

L'introduzione abusiva è intesa come accesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano (attività tipica dell' hacker), sia da vicino (da persona, cioè, che si trova a diretto contatto dall'elaboratore); mentre l'attività di mantenimento consiste nel persistere nella introduzione, inizialmente autorizzata o causale, continuando ad accedere alla conoscenza dei dati nonostante il divieto del titolare del sistema.

"...Si evidenzia che il reato si configura anche nel caso in cui, pur essendo abilitati, si acceda o si mantenga un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti di accesso derivanti dalle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, senza che abbiano rilievo gli scopi e le finalità dell'accesso realizzato (v.Cass. Sez.Un. 7.02.12, n.4694)

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Due tipi di condotte che consistono, rispettivamente, nel procurarsi, riprodurre diffondere, comunicare o consegnare codici parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a tale accesso. Entrambe le condotte devono essere abusive, cioè fuori da qualsiasi norma che le autorizzi o imponga.

È un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio

Elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno.

Elemento oggettivo è la condotta penalmente rilevante consiste nel procurarsi, diffondere, riprodurre, comunicare o consegnare password per l'accesso ad un sistema.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La condotta incriminata consiste nel procurare, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del funzionamento.

È un reato di pericolo astratto le condotte penalmente rilevanti consistono nel produrre, riprodurre, procurarsi, importare, diffondere, comunicare, consegnare e mettere a disposizione di altri virus informatici.

Elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema.

Il reato si consuma nel momento in cui delle condotte viene realizzata senza che rilevi il conseguimento dello scopo lesivo

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La condotta consiste nell'installare ovvero mettere in opera strumenti o apparecchiature, o anche soltanto parti di essi, che siano idonei ad interrompere o impedire comunicazioni o conversazioni tra soggetti terzi diversi da chi esegue l'installazione, ovvero violare la segretezza delle comunicazioni.

Elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione; il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel distruggere, deteriorare, danneggiare informazioni, dati o programmi informatici (software).

Elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato.

Il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento

Il danneggiamento punito dalla norma deve intendersi integrato dalla manomissione e alterazione dello stato di computer, server o altri supporti informatici contenenti dati.

"...Occorre tener conto che "anche la cancellazione che non escluda la possibilità di recupero, se non con l'uso anche dispendioso di particolari procedure, viene considerata modalità di condotta che integra gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa (v. Cass. 5.03.12, n.8555).

Art.635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e` aumentata.

Art. 55 comma 9 Dlgs 231/07 Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.

Chiunque, al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Si fa riferimento all'interno di questo gruppo di reati anche ai delitti contro la personalità individuale limitatamente ai soli reati ex c.p. artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater 1 in quanto connessi potenzialmente all'utilizzo di strumenti informatici ed ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore relativamente al solo reato ex art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1 in quanto anch'esso inerente la corretta gestione degli strumenti e dei dati informatici ex D. lgs. 196/03 .

Art. 25-quinquies.

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; (2)

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. (2)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art.600-ter.Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. (1)

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (3)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (5)

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. (5)

Art.600-quater.Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art.600-quater.1. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

ART. 25 novies**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171-bis legge n.633/1941 (Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Si è affermato che anche la copia del software originariamente acquistato con licenza se duplicato per essere utilizzato in altra macchina aziendale costituisce violazione del diritto d'autore (Cass. 5879 del 15/02/12)

B .2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI, VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 24 bis e 25 quinquies e novies del D.Lgs. 231,) e ritenuti rilevanti (o anche solo in parte potenzialmente applicabili per quanto riguarda gli artt. 25 quinquies e novies) a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'Allegato 2 Relazione analisi dei rischi, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA.

OMISSIS

B.3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In questo paragrafo sono descritte le regole generali di comportamento atteso o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandoli, i precetti normativi, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di appositi accordi contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

B.3.1 Regole generali di comportamento

Ogni incaricato in SIA è responsabile del trattamento dei dati inerenti alla propria mansione ed è tenuto alla salvaguardia e segretezza di questi ultimi.

Le modalità di gestione, trattamento e protezione dei dati sono descritte nel Documento per la sicurezza dei dati adottato da SIA che identifica i titolari di permessi di accesso agli archivi cartacei e informatici, e contiene:

- le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali da applicare nel caso di operazioni effettuate su archivi elettronici/cartacei così come discendenti dagli art. 33-36 del Codice della Privacy, che ciascun destinatario del MOGC, anche in qualità di incaricato o Responsabile del trattamento è chiamato ad adottare per dare piena applicazione a quanto disposto dalla normativa in materia;
- le regole comportamentali che i dipendenti debbono seguire per l'uso degli strumenti di comunicazione elettronica.

SIA prevede un sistema di protezione mediante strumenti di back up e "disaster recovery" per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici curato dall'Amministratore di Sistema.

Inoltre SIA garantisce la protezione dei dati informatici dal rischio di intrusione o dall'attacco di virus o di altri software maligni attraverso antivirus con aggiornamento automatico e di altri strumenti di protezione sia fisici che elettronici.

Ogni dipendente è tenuto alla custodia ed alla segretezza delle credenziali di accesso che gli sono assegnate in virtù del ruolo ricoperto.

L'utilizzo combinato di username e password attribuisce in modo univoco al loro titolare la responsabilità delle transazioni compiute. I dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, devono essere configurati con una password protetta, che sia conforme ai criteri della password indicati nel DPS aziendale. Questa password deve essere diversa dalle altre credenziali utilizzate all'interno dell'azienda.

B.3.2 Divieti specifici

È fatto esplicito divieto ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner che a vario titolo abbiano accesso alla rete aziendale di installare propri software che non rientrino nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale.

MOGC – PARTE SPECIALE

È fatto esplicito divieto a tutti i destinatari del MOGC di duplicare o installare programmi non licenziati.

È fatto esplicito divieto ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner che a vario titolo abbiano accesso alla rete aziendale di installare nella rete propri software che possano impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l'intero sistema informatico aziendale.

È fatto esplicito divieto ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner di operare in maniera illecita su sistemi informativi altrui al fine di sottrarre fraudolentemente dati o informazioni riservate o sensibili o accedere a siti con contenuti contrari alla legge.

La connessione ad Internet o i computer di SIA non devono essere utilizzati per consultare, trasmettere o scaricare contenuti non appropriati e non analizzati all'attività lavorativa con particolare riguardo alla consultazione di sito pornografici e pedopornografici.

E' fatto inoltre divieto ai Destinatari utilizzare i supporti informatici di SIA o di terzi, per:

- penetrare abusivamente in sistemi informatici dello Stato, di enti pubblici e comunque di terzi;
- detenere e diffonderne codici di accesso;
- danneggiarne informazioni, dati e programmi informatici;
- interromperne l'operatività e la connessa attività di comunicazione;
- produrre documenti informatici pubblici falsi o aventi efficacia probatoria;
- realizzare frodi informatiche del certificatore di firma elettronica, costituendo, ognuna di queste fattispecie di comportamento, delle condotte perseguibili penalmente.

Le informazioni ivi collocate devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento della'attività lavorativa. L'utilizzo del materiale informatico e gli accessi telematici sono oggetto di monitoraggio da parte della Società

E' fatto esplicito divieto a tutti i destinatari del MOGC di copiare o trasferire dati aziendali di qualsiasi natura con o senza l'ausilio di strumenti informatici quali hd esterni, pen drive usb, bluetooth, dvd, cd, smartphone, tablet, ecc., né in allegato via posta elettronica o attraverso servizi ftp, sistemi peer-to-peer, senza essere espressamente autorizzati dall'Amministratore di Sistema

Per i dispositivi mobili aziendali (telefoni cellulari, tablet, smartphone) in dotazione ai destinatari del MOGC, e aventi accesso a reti, dati e sistemi aziendali, è fatto divieto di:

- utilizzare il sistemi operativi diversi da quelli autorizzati dall'amministratore di sistema (ADS);
- modificare/eliminare le password salvate dall'utente;
- caricare sul o sui dispositivi dati non essenziali allo svolgimento del proprio lavoro;
- sottoporre i dispositivi ad installazioni di software/firmware allo scopo di accedere a funzionalità il cui uso non è destinato all'utente;
- scaricare sui dispositivi copie pirata di software, o contenuti illegali;
- installare applicazioni da non fonti ufficiali o non approvate dai vendor della piattaforma. È severamente vietato installare codice proveniente da fonti non attendibili. In caso di dubbio sull'attendibilità dell'origine di un'applicazione, l'ADS di SIA;
- connettere un dispositivo a un PC privo di protezione antimalware aggiornata e abilitata, e non conforme ai criteri aziendali;
- inviare i dati aziendali al di fuori del sistema di posta elettronica aziendale. Se un utente sospetta che siano stati inviati dati aziendali da un account e-mail personale, nel corpo del messaggio o come allegato, ha il

dovere di informare immediatamente l'ADS.

Agli utenti non è consentito utilizzare le postazioni di lavoro aziendali per il backup o la sincronizzazione di contenuti del dispositivo come file multimediali, a meno che tali contenuti siano necessari per il legittimo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

Ad eccezione dei dispositivi gestiti dal reparto IT, non è consentita la connessione diretta dei dispositivi alla rete aziendale interna.

B.4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli 24 bis e 25 quinquies e novies del D.Lgs. 231).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nel Documento per la sicurezza dei dati parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE C DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**C.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata di cui all'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001 in riferimento anche all'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 della legge 146 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale", così recita:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

ART.24-ter**Delitti di criminalità organizzata**

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

MOGC – PARTE SPECIALE

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali:

- 1) vincolo associativo tra tre o più persone tendenzialmente permanente o, comunque, stabile, destinato a dare oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) dall'indeterminatezza del programma criminoso (che distingue tale reato dal concorso);
- 3) esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

La condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;

- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti;
- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia:
 - nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
 - nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;
 - nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

Il reato di cui all'art.416 c.p. è un reato di pericolo ed il bene protetto è l'ordine pubblico, viene, pertanto, ritenuto punibile per il solo fatto dell'esistenza di un accordo.

Nella struttura del reato associativo assumono rilievo i cd. reati-fine, quelli, cioè, per la cui realizzazione opera l'associazione.

Per tale motivo, il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca, è costituito dal complesso dei vantaggi conseguiti direttamente dall'insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale.

"...Occorre, infatti, tenere presente che, di recente, sono state applicate misure cautelari patrimoniali sul profitto del reato di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale: "la responsabilità amministrativa degli enti si applica anche ai reati tributari se sono il fine dell'associazione per delinquere, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il sequestro operato nei confronti di una società i cui vertici sono imputati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzazione di fatture false." (Cass. Pen. , Sez. III, 06.06.2013, n. 24841).

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per

MOGC – PARTE SPECIALE

acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(Vedasi l'art. 416-bis c.p. in combinato disposto con: Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

[I]. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[II]. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.)

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Un'associazione è di tipo mafioso qualora:

- utilizzi il "metodo mafioso" per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "assoggettamento e omertà" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma.

"...Occorre tener presente che: "Sono assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 416-bis, comma 7, c.p., partecipazioni a società trasferite in un trust, quando sussistono elementi indiziari sintomatici di una correlazione tra l'oggetto di tale atto di destinazione e l'ipotizzata attività illecita, che consentono di ritenere fittizia l'operazione negoziale in ragione della persistente disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori della società." (Cass. Pen., Sez. VI, 27.02.2014, n. 21621).

Va tenuto presente che qualora venga accertato che la società o un'unità organizzativa della stessa sia stabilmente utilizzata allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 24 ter, è prevista l'applicazione della sanzione più grave quale l'interdizione definitiva di esercitare l'attività.

C.2 REATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ANCHE TRANSNAZIONALI - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 24 ter D. lgs. 231/01, L. 146/06) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Relazione di analisi dei rischi*, sono stati valutati come “sensibili” i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA. Si rimanda alla parte speciale I - Reati ambientali per i delitti di associazionismo connessi al traffico illecito dei rifiuti.

OMISSIS

C.3 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

C.3.1 Regole generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, alle norme del Codice etico e di comportamento, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente MOGC, nonché ai protocolli (Procedure, manuale operativo, P.T.P.C. P.T.T.I. ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, si trovassero a svolgere attività rilevanti le fattispecie considerate nell'interesse di SIA, dovranno:

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno stringenti;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con partner e fornitori;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia,..);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- prevedere specifiche regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, vietando altresì pagamenti in contanti, se non per importi minimi e comunque nel rispetto della normativa anti-riciclaggio applicabile;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post.

Più in particolare le procedure aziendali e i comportamenti di tutti i Destinatari devono assicurare il rispetto dei principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materia, ed in particolare:

- l'obbligo di astensione dalla prosecuzione delle attività con società che non siano in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento ad associazioni mafiose;

MOGC – PARTE SPECIALE

- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- il rigoroso rispetto dei requisiti in tema di registrazione e tracciabilità di tutte le operazioni effettuate e di conservazione della documentazione;
- l'adozione di adeguate misure di formazione del personale per garantire il corretto recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
- l'obbligo, posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti. Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio.

C.3.2 Divieti specifici

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di illecito considerate ai fini del D. Lgs 231 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- eseguire pagamenti all'estero nei confronti di soggetti residenti in Italia;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento di associazioni mafiose;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Si precisa che l'utilizzo di sistemi informatici di ausilio alla gestione delle attività rivolte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose non deresponsabilizza l'operatore dagli obblighi di conoscenza e di ogni connessa valutazione di rischio delle operazioni svolte.

I responsabili delle funzioni societarie interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente parte speciale e nei documenti del MOGC riportati nella tabella seguente.

La presente parte speciale si riferisce anche ai comportamenti posti in essere dai Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti di SIA e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

C.4 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli Art. 24-ter del D.Lgs. 231 e L.146/06).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta



MOGC – PARTE SPECIALE

l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE D **REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

D.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

L'articolo contempla un reato di mero pericolo, quale delitto a c.d. consumazione anticipata (che non ammette il tentativo), dato che la condotta d'impiego di mezzi fraudolenti o concretanti una violenza sulle cose, se idonei allo scopo, prescinde dal pieno successo dell'azione delittuosa e anche dal verificarsi in concreto di un qualche turbamento (alterazione del regolare svolgimento) o impedimento (paralisi del funzionamento) dell'altrui attività d'impresa organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi.

D.2 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 24 ter D. lgs. 231/01) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Relazione di analisi dei rischi*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA.

OMISSIS

D.3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

D.3.1 Regole generali di comportamento

I destinatari del MOGC sono tenuti a tenere comportamenti ispirati ai principi di correttezza, trasparenza e verità, nel rispetto delle norme di legge, del codice etico e di comportamento, in particolar modo si rimanda a quanto definito nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I. che del MOGC sono parte integrante.

D.3.2 Divieti specifici

È fatto divieto a chiunque venga a conoscenza di informazioni riservate e/o privilegiate, in virtù della sua attività professionale o della sua collaborazione con SIA, di farne utilizzo per scopi diversi dall'ordinario svolgimento dei propri compiti professionali.

È fatto divieto altresì di fornire false dichiarazioni o omettere informazioni importanti in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di appalti.

D.4 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli Art. 25 BIS 1 del D.Lgs. 231 e L.190/2012).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

OMISSIS

PARTE SPECIALE E REATI SOCIETARI

E.1. LE FATTISPECIE DI REATO

L'articolo 25 ter, comma 1 del D.Lgs. 231, inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: *"...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..."* le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo ai reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché:

- per alcuni reati è difficile configurare una condotta che possa essere rilevante in quanto: *"...commessi nell'interesse della società..."*;
- altre fattispecie sono "caricate" di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti: in particolare, elencando quali soggetti attivi dei reati societari gli amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza, è ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) o perfino esclusa (per le ipotesi di reati propri commessi da soggetti diversi da quelli ricordati).

È necessario, però, tenere presente che nella categoria dei "soggetti attivi" non si collocano soltanto le figure che rivestono incarichi "formali", ma anche tutti coloro che "di fatto" svolgono la funzione in via continuativa e significativa.

In aggiunta, l'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, elimina l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

Art. 25-ter. Reati societari

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

(Le sanzioni pecuniarie originariamente previste dall'art. 25-ter del D.L.vo n.231/01, sono state raddoppiate, ai sensi dell'articolo 39, comma 5 della Legge 262/05, così come di seguito indicate).

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

MOGC – PARTE SPECIALE

- (Ai sensi dell'articolo 34, secondo comma della Legge 262/05, l'articolo 2623 del codice civile è abrogato. La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF, art.173-bis, ma non è richiamata nel presente art.25-ter D-Lgs.n. 231/01) -

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentossanta quote;

- (Ai sensi dell'articolo 34, secondo comma della Legge 262/05, l'articolo 2623 del codice civile è abrogato. La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF, art.173-bis, ma non è richiamata nel presente art.25-ter D-Lgs.n. 231/01) -

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

- (Ai sensi dell'articolo 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, l'articolo 2624 del codice civile è abrogato) -

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

- (Ai sensi dell'articolo 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, l'articolo 2624 del codice civile è abrogato) -

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta;

- (Articolo modificato dall'art. 37, co. 35, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, eliminato ogni riferimento alla Società di Revisione) -

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629bis del codice civile (quest'ultimo reato è stato inserito alla lettera r), ai sensi dell'articolo 31, secondo comma della Legge 262/05), la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2621 False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622 cod. civ., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il

MOGC – PARTE SPECIALE

pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La condotta ritenuta penalmente rilevante può assumere due forme:

- di tipo commissivo, ossia esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni;
- di carattere omissivo, consistente nell'omettere informazioni imposte dalla legge.

Devono comunque riguardare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Le informazioni, inoltre, sono quelle che devono obbligatoriamente essere riportate nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

Per avere rilievo penale, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve sussistere l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Le informazioni false/omesse devono essere comunque in grado di possedere una sostanziale efficacia alterante della reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene.

Si consideri, ad esempio, che in giurisprudenza si è affermato che:

"...In tema di responsabilità degli enti per il delitto di false comunicazioni sociali, qualora l'appostazione nel bilancio di una società di dati infedeli è finalizzata a far conseguire alla medesima illeciti risparmi fiscali il reato deve ritenersi commesso nell'interesse della persona giuridica." (Cass. Pen., Sez. V, 26.04.2012, n.40380).

L'alterazione della reale situazione deve risultare rilevante poiché il fatto, se pur accertato, non è punibile se:

- a) si è determinata una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- b) l'alterazione è soltanto la conseguenza di mere valutazioni estimative che singolarmente considerate non superano il 10% dei dati reali.

Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

In riferimento all'art. 2621 c.c. si precisa, tra l'altro, che l'esposizione dei fatti, cui si riferisce l'articolo, deve aver ad oggetto fatti materiali falsi. Tra questi ultimi, rientrano anche le "valutazioni", vale a dire le stime che

MOGC – PARTE SPECIALE

caratterizzano la maggior parte delle voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura. In buona sostanza, si tratta quindi di un mendacio attinente a dati storici.

I fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione, devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In altre parole, la frodolenza, che in passato rilevava solo come elemento psicologico del reato, rileva ora sul piano dell'attitudine ingannatoria della condotta.

Si noti ancora che la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

La fattispecie dell'art. 2622 cod. civ. si distingue da quella del precedente articolo 2621 cod. civ. solo per il fatto che si tratta di un delitto in cui il comportamento del soggetto agente è perseguibile solamente se comporta un danno per la società, per i soci o per i creditori. La condotta è la stessa del precedente reato solo che l'evento del reato è il danno che deve essere attuale concreto e ed effettivo.

In giurisprudenza si è affermato che:

"...La fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 c.c. individua le condotte penalmente rilevanti sia nell'esposizione dei fatti materiali che non rispondono ad una concreta o veritiera realtà sia nell'omissione di dati o di informazioni la cui comunicazione è prevista da disposizioni normative e tende a tutelare la veridicità, la chiarezza e la completezza delle informazioni relative all'esercizio dell'attività, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione all'annotazione in bilancio, sotto voci non corrispondenti alla reale natura delle operazioni, di flussi in entrata di ingenti somme di denaro riconducibili all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e a comportamenti finalizzati all'evasione fiscale)." (Cass. Pen., Sez. II, 16.11.2012, n. 3397).

Le due norme sono state modificate dalla L.n.262/05 che ne ha intensificato l'aspetto punitivo.

Va tenuto presente, però, che il fatto, anche se accertato, non è punibile se:

- la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- la falsità o le omissioni sono conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Occorre tener presente che:

per bilanci, si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;

per relazioni, si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge in grado di fornire una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

per altre comunicazioni sociali, si devono intendere le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato (compresi libro giornale ed atti contabili);

la responsabilità viene ravvisata anche nei casi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Per le ipotesi ex art.2622 cod.civ, in caso di società non quotate, si procede solo a seguito di presentazione di querela da parte dei soci o dei creditori che dalla condotta hanno subito un danno patrimoniale, mentre per le società quotate si procede d'ufficio.

Art. 2625 Impedito controllo (Articolo modificato . 37, co. 35, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, eliminato ogni riferimento alla Società di Revisione)

MOGC – PARTE SPECIALE

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori. Si tratta di un' illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il modus operandi degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- oltre all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti o nella liberazione dell'obbligo di eseguirli in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del capitale sociale

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

La fattispecie assolve una fondamentale tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Si noti che nella fattispecie la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata dall'articolo 2306 cod. civ.) e si ritiene applicabile soltanto nel

MOGC – PARTE SPECIALE

caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l'articolo 2629 di cui infra si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

“..-La condotta dell'amministratore di società che in previsione del fallimento, restituisca ai soci conferimenti o anticipazioni, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, riducendo il patrimonio societario, costituisce, un'appropriazione di parte delle risorse sociali distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori, e integra il delitto di bancarotta di cui all'art. 223 comma 2 n. 7 l. fall. in relazione all'art. 2626 c.c.” (Cass. Pen., Sez. V, 15.04.2004, n. 23672).

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nella ripartizione degli utili o acconti su utili non conseguiti o destinati per legge ad altro

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi previsti dalla legge

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili

per legge. Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi previsti dalla legge.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori che effettuano un'operazione di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Con riferimento alle riduzioni di capitale sociale, si pensi al caso in cui lo stesso sia stato ridotto senza che lo stesso fosse esuberante, ovvero nel caso in cui non sia stato rispettato il limite relativo all'ammontare minimo del capitale sociale previsto dalla legge.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e i soci conferenti e la condotta incriminata consiste nell'attribuzione di quote sociali in misura complessivamente superiore al capitale sociale. Ulteriore condotta incriminata è quella della sottoscrizione reciproca di azioni o quote: ultima condotta consiste nella rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio sociale in caso di trasformazione di Società.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale.

"...La norma mira ad evitare che, ad esempio, una rilevante artificiosa sopravvalutazione dei conferimenti operati dai soci possa consentire ingiustamente di acquisire credito presso il sistema bancario.

Infatti, poichè il capitale sociale ha una funzione supplementare di garanzia per i terzi, dall'aumento di capitale deriva un aumento dell'affidabilità della compagine sociale nei confronti di terzi (operatori economici, istituti di credito, clienti) (si veda in tal senso, Cass.2^ Sez. penale, n.16359/14).

Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori che con atti simulati o fraudolenti creano in assemblea una maggioranza artificiosa.

Atti simulati gli atti volti ad ammettere in assemblea soggetti non legittimati (es. prestanome dell'amministratore in conflitto di interessi. Qui l'amministratore cede solo apparentemente le proprie quote e fa partecipare un prestanome, appunto, che di fatto agisce in suo conto). Atti fraudolenti atti di elusione delle disposizioni legislative in tema di esercizio del diritto di voto.

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Art. 2637 Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

L'aggiotaggio si ha tutte le volte che, per finalità lucrative, l'agente provoca artificialmente variazione del valore di merci o titoli. Le condotte sono molteplici: diffusione di notizie false, operazioni simulate, operazioni che utilizzano artifici, quali acquisti finalizzati all'occultamento del reale proprietario di strumenti finanziari.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

“...La elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni adottate. (Fattispecie relativa al reato di aggio, in cui la Corte ha annullato con rinvio escludendo che la condotta con la quale il presidente e l'amministratore delegato di una società, sostituendo i dati elaborati dai competenti organi interni e diffondendo un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare una alterazione del valore delle azioni della stessa società, possa costituire una elusione fraudolenta del modello organizzativo).” (Cass. Pen., Sez. V, 18.12.2013, n. 4677).

Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.

“...Il reato di "ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza" è un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo, attraverso le condotte alternative previste dalla norma di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso o mezzi fraudolenti. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una condotta consistita nel rispondere ad una richiesta della Consob con una comunicazione scritta che negava falsamente l'esistenza di un accordo volto ad eludere l'obbligo di procedere ad O.P.A., ha affermato che la data di consumazione del reato, da cui decorre il termine di prescrizione, non è quella dell'accertamento del fatto, ma quella della ricezione della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza).” (Cass. Pen., Sez. V, 04.07.2013, n. 51897).

Art.2635. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La fattispecie di reato è stata inserita con la L. n.190/12.

Dalla condotta descritta dalla norma e posta in essere dai soggetti espressamente elencati, deriva la responsabilità amministrativa in capo all'ente.

Occorre evidenziare che l'ente risponderà del reato, allorché i soggetti indicati agiscano come corruttori e non anche quando siano stati corrotti.

I soggetti attivi sono sia le figure apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, sindaci, liquidatori), sia i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui. Dalla norma si ricava la necessità di dare rilevanza alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre che agli obblighi inerenti al proprio ufficio. Con essa si intende, infatti, reprimere tutte le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento sociale.

Il reato è procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Al fine di instaurare le necessarie cautele preventive per impedire il verificarsi del reato, occorre individuare tutti i processi che possano consentire la realizzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo, attribuendo ad essi massima trasparenza e controllabilità.

Particolare attenzione richiederanno, pertanto, i processi connessi con la formazione di provviste di denaro, poiché occorrerà garantire la rispondenza tra acquisti ed uscite di cassa, accompagnati da adeguati corrispondenti flussi informativi verso l'OdV.

E.2. REATI SOCIETARI - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 25 ter del D.Lgs. 231) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Relazione analisi dei rischi*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA.

OMISSIS

E.3. I REATI SOCIETARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

E. 3.1 Regole generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, alle norme del Codice Etico e di comportamento, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente MOGC, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti del Collegio sindacale, della società di revisione e degli organismi di vigilanza;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

E. 3.2 Divieti specifici

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

MOGC – PARTE SPECIALE

- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di altre società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo dei Soci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

E.4. I REATI SOCIETARI – PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate i protocolli di seguito richiamati poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli Art. 25-ter del D.Lgs. 231).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, nei regolamenti, dal codice civile e dai principi contabili applicabili, oltre a tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

OMISSIS

PARTE SPECIALE F REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**F.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 25-septies si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso, è necessario, in questo caso, valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

Il vantaggio o l'interesse, si ritiene in alcune pronunce della Suprema Corte, deriverebbero non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (es.: risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento. Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali pongono, infatti, maggiore attenzione alle modalità della condotta, sia essa attiva o omissiva, piuttosto che agli altri elementi costitutivi del reato, per individuare i parametri di riferimento dai quali far sorgere la responsabilità dell'ente.

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, poi sostituito dall'art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008, ha introdotto l'art. 25 septies del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito, anche "Decreto 231"), che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 25 septies.**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

L'art. 25 septies del Decreto 231 richiama le fattispecie di reato:

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

MOGC – PARTE SPECIALE

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p. nel caso in cui:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano gravissime ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p. se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Sul tema, la giurisprudenza si è più volte espressa riconoscendo una responsabilità amministrativa da reato in capo all'ente " se il soggetto che agisce per conto dell'ente compie sistematiche violazioni di norme cautelari, così da far rientrare quella condotta in una politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi per la mancata adozione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti" (Sent. GIP Novara, 26.10.2010).

In pratica, si interpreta il requisito dell' "interesse o vantaggio" in base alla concreta condotta ritenuta inosservante delle norme cautelari: "la condotta contestata non deve essere il frutto di un violazione deliberata delle regole cautelari finalizzate al perseguimento dell'interesse societario" (Sent. Trib. Torino, sez.1^ penale, 10.01.2001). Si evidenzia che, in tal modo, la sussistenza di un "vantaggio" viene valutata oggettivamente ed ex post.

Atteso che, in forza della citata cd. Colpa specifica, assume dunque rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "T.U.").

F.1.2 Art. 30 D.lgs. 81/08 e smi

Inoltre, è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) e smi ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia.

L'articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

MOGC – PARTE SPECIALE

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.”

Questa norma comporta pertanto che tali processi debbano essere considerati “a rischio” per espressa volontà del Legislatore e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

Le stesse Linee Guida di Confindustria sottolineano che “l'estensione dell'applicazione del D.lgs.n.231/01 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello Organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'Organismo di Vigilanza”.

Si deve ritenere pacifico, comunque, che in materia di sicurezza sul lavoro i compiti dell'OdV non possono essere equiparati o conferiti al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs, n.81/08, poiché quest'ultimo ha un ruolo operativo ed è inserito nella gerarchia aziendale, dunque privo di quella autonomia ed indipendenza, richieste invece all'OdV.

In questo caso, l'Organo di Vigilanza svolge un ruolo che va a rafforzare l'obiettivo di evitare che l'evento dannoso venga cagionato.

A tal fine, l'OdV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza del lavoro; le funzioni di vigilanza devono rappresentare una funzione impeditiva, pertanto, le segnalazioni che esso è obbligato ad inviare all'organo dirigente aziendale, in caso di inosservanza del modello organizzativo, devono risultare idonee e finalizzate proprio a prevenire i reati.

F.2 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCESSI SENSIBILI

Come indicato nelle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione del MOGC deve essere preceduta da un'attività di risk assessment volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal D. Lgs.231; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Con specifico riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le suddette Linee Guida evidenziano che non è possibile escludere, dalla inventariazione delle aree/attività aziendali, alcun ambito di attività, poiché tali reati possono astrattamente interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, che l'analisi di tali modalità attuative

MOGC – PARTE SPECIALE

possibili coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. Dlgs. 81/08 e smi.

Quanto detto fa sì che i reati oggetto della presente Parte Speciale possano astrattamente configurarsi in tutti i casi in cui vi sia, durante le attività svolte in ambito aziendale, una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati presi in considerazione i fattori di pericolo, che presentano la potenzialità di causare danni in caso di incidente; a questo scopo si è fatto riferimento alla conoscenza dei pericoli più frequentemente riscontrati e alle norme di legge e di buona tecnica.

Più precisamente, le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti o di terzi. Si è ritenuto di includere altresì le aree a rischio correlate ai cosiddetti infortuni in itinere, anche se non generano responsabilità in capo al datore di lavoro, se non i casi assolutamente eccezionali.

Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono censite nel Documento di valutazione dei rischi (DVR).

I fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche "DVR") redatto ai sensi della normativa vigente, sono stati identificati tenendo in particolare considerazione:

- l'individuazione dei pericoli per la salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'intero ciclo lavorativo, comprese le condizioni meno ordinarie;
- individuazione dei rischi specifici presenti in SIA considerando l'efficacia e l'efficienza delle misure di protezione e prevenzione già introdotte, anche di tipo organizzativo e procedurale;
- l'espressione del giudizio di rilevanza sui rischi individuati, utilizzando la metodologia ed i criteri espressi nel DVR medesimo.

Il DVR è costantemente aggiornato secondo le procedure previste dal documento stesso, in ottemperanza al disposto normativo.

La soglia di accettabilità nei casi di reati per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli effetti esimenti del D.Lgs. 231, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta, non accompagnata dalla volontà dell'evento morte-lesioni personali, che viola il modello organizzativo di prevenzione e degli adempimenti obbligatori ad esso correlati, prescritti dalle norme antinfortunistiche.

Dopo aver valutato il rischio inerente e il sistema di controllo interno presente in SIA si è provveduto ad analizzare e valutare il rischio residuale identificato come accettabile (livello basso).

In altri termini ciò significa che per tutte le attività di SIA che presentano un rischio residuale sono state previste specifiche procedure di controllo, indicate nel DVR .

La procedura di identificazione e valutazione dei rischi è applicata, oltre che nella fase iniziale, anche durante le seguenti fasi:

- ogni volta si verifichi una variazione di processo, del sito o contesto in cui la Società opera, modifiche nel quadro legislativo di riferimento, mutamenti nell'organizzazione o nell'oggetto sociale;
- ogni volta che , a fronte di valutazioni o attività di controllo, in particolare da parte dell'OdV, si presenti la necessità e/o volontà di verificare l'efficacia del Modello.

Coerentemente con quanto indicato dalle Linee guida di Confindustria precedentemente riportate, con specifico riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, non è possibile escludere, dalla inventariazione delle

MOGC – PARTE SPECIALE

aree/attività aziendali, alcun ambito di attività, poiché tali reati possono astrattamente interessare la totalità delle componenti aziendali.

Pertanto la seguente tabella riepiloga, per i diversi processi aziendali, le attività a rischio potenziale, dalle quali possono derivare potenziali cause di reato, così come identificate e riportate nel documento “Mappatura dei rischi”, allegato alla presente Parte Speciale e parte integrante del Modello stesso.

OMISSIS

F.3 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

SIA S.p.a. ha adempiuto alle disposizioni di cui al DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, individuando le funzioni ed i soggetti deputati alla gestione, nonché le metodologie e gli strumenti di prevenzione e controllo necessari nel modo seguente:

- Definizione di un’idonea struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolazione di funzioni e deleghe assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio specificando, tra gli altri, i doveri relativi alle attività di sicurezza, nonché le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) attraverso il quale, con specifica metodologia e strumenti, vengono individuati e processati i rischi potenziali e le aree di rischio (indicate nei suddetti documenti). Sono state, quindi, individuate le idonee misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali. Il suddetto documento, custodito presso gli uffici, è stato elaborato con metodologie e criteri propriamente specificati nei documenti stessi tenendo conto dei diversi “livelli di rischio”;
- Istituzione di un Sistema di gestione per la sicurezza conforme all’art. 30 comma 5 DLgs.81/08 e smi ed alla norma OHSAS 18001:2007 all’interno del quale sono definiti:
 - suddivisione dei compiti e delle responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
 - idonei presidi procedurali dei processi/ambiti di attività a rischio di reato
 - Programma di formazione/informazione/addestramento per il personale dipendente della Società, collaboratori, consulenti.
 - Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel sistema di gestione per la salute e sicurezza.

F.3.1 Regole generali di comportamento

F.3.1.1 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, SIA si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di ridurre e gestire i rischi per i lavoratori.

Nell’ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito elencati e complessivamente definiti come i “Destinatari” della presente Parte Speciale.

MOGC – PARTE SPECIALE

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari devono rispettare, oltre a quanto previsto nel presente MOGC:

- la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il MOGC ed il Codice Etico e di comportamento;
- le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamate nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) e nel Sistema di Gestione Integrato Ambiente Sicurezza e Qualità (SGI).

F.3.1.2 Deleghe di funzioni

È predisposto un adeguato sistema di designazioni o deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, senza ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

La designazione / delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- essere diretta ad un soggetto che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.

Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.

Nello specifico la predetta struttura organizzativa di SIA è composta:

Il Datore di Lavoro: all'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Dirigente: soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Preposto: soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità e conoscenza ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste.

Il Responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione: nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche "SPP"), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

MOGC – PARTE SPECIALE

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del SPP (di seguito, anche “RSPP”), scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Addetto al primo soccorso: l’addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche “APS”).

In SIA, il Datore di Lavoro ha provveduto, alla nomina di un numero di APS adeguato alla struttura ed alle attività svolte.

Addetto alla prevenzione incendi: l’addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche “API”).

In seno alla SIA, il Datore di Lavoro ha provveduto, alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura ed alle attività svolte.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche “RLS”).

Medico Competente: il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l’adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società.

Terzo Destinatario: in aggiunta ai soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un’attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione (Appaltatori);
- i fabbricanti ed i fornitori (Fornitori);
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (Progettisti);
- gli installatori ed i manutentori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).

In particolare, per ciò che concerne i Terzi destinatari, SIA, in ossequio alla normativa specialistica ha predisposto una precisa regolamentazione sia con riferimento alla selezione dei soggetti terzi che svolgono la propria attività per la Società, sia con riguardo alla corretta regolamentazione e al costante controllo sull’esecuzione del rapporto.

SIA garantisce la salvaguardia della salute e sicurezza di qualsiasi persona che a qualsiasi titolo venga a trovarsi nelle aree della società o poste sotto la responsabilità della stessa, in quanto aree di cui l’azienda abbia la disponibilità giuridica, come ad esempio, aree eventualmente trasferite in comodato d’uso o in locazione da altre società.

Per tali persone, l’azienda attua uno specifico sistema di gestione volto alla salvaguardia della loro salute e sicurezza, informandole dei rischi esistenti nelle aree dell’azienda in cui sono autorizzate ad accedere, le misure di emergenza adottate, le misure di sicurezza e le norme comportamentali cui devono attenersi durante tutto l’arco temporale di presenza nelle aree aziendali.

In particolare, secondo le disposizioni, tra le altre, di cui all’art. 26 del TU, SIA, in via esemplificativa e non esaustiva:

- per ciò che concerne la selezione dei Terzi:

MOGC – PARTE SPECIALE

- verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione accertandosi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
 - per garantire la corretta esecuzione del rapporto:
 - fornisce ai terzi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, si attiva per la reciproca informativa anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
 - promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
 - Per ciò che concerne la verifica dell'esecuzione della prestazione:
 - effettua un primo monitoraggio mediante lo svolgimento di un sopralluogo iniziale;
 - effettua un monitoraggio continuo dei rischi indicati nel DUVRI mediante la verifica da parte dei referenti aziendali competenti per lo specifico ambito e flusso di informazioni con il RSPP.

F.3.1.3 I doveri ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti

Il Datore di Lavoro deve:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR");
- designare il RSPP.

I suddetti compiti non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal T.U.;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.;
 - nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41 del T.U., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

MOGC – PARTE SPECIALE

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del T.U.;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del T.U., anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del T.U., nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5 del T.U., e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 del T.U., entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del T.U.;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del T.U.. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 del T.U., in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a
- la natura dei rischi;

MOGC – PARTE SPECIALE

- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui alla lettera q. che precede e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

F.3.1.4 I doveri ed i compiti dei preposti

Secondo le loro attribuzioni e competenze, e fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, i Preposti devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione programmati dalla Società.

F.3.1.5 I doveri ed i compiti dei responsabili e degli addetti al SPP

Il SPP deve provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori volti a fornire a questi ultimi un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui nominativi degli APS e degli API;
 - sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente;
 - sui rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

F.3.1.6 I doveri ed i compiti degli APS e degli API

Gli APS e gli API devono attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

F.3.1.7 I doveri ed i compiti del RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina ad RSPP o ad ASPP.

F.3.1.8 I doveri ed i compiti del Medico competente

Il Medico Competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

MOGC – PARTE SPECIALE

- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f., aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al RLS;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del Dlgs. 81/08, al datore di lavoro, al RSPP dai rischi ed al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente al Ministero della salute.

F.3.1.9 I doveri ed i compiti dei lavoratori

I lavoratori devono:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza, di protezione individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d. ed e., nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera g. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

MOGC – PARTE SPECIALE

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

F.3.1.10 I doveri ed i compiti dei terzi destinatari

Gli Appaltatori devono:

- garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire dal Datore di Lavoro informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra loro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I Progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Gli Installatori e i manutentori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

F.3.2 Divieti specifici

Inoltre, è fatto espresso divieto di:

- fumare in tutte le aree chiuse, utilizzare armi, esplosivi e materiale infiammabile. Al riguardo è prevista l'assegnazione di specifiche responsabilità con compiti di vigilanza. Eventuali deroghe necessarie per esigenze di eventuali attività appaltate devono essere debitamente segnalate ed autorizzate secondo la normativa vigente;
- fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti nel corso delle attività lavorative;
- accedere a zone che espongono a rischi gravi e specifici da parte dei lavoratori che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni;
- richiedere al personale, salvo eccezioni motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;

MOGC – PARTE SPECIALE

- svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

F.4 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Tutti i soggetti operanti nelle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, ed in particolare i soggetti identificati a norma di legge, quali il datore di lavoro, il dirigente e i preposti nonché il servizio prevenzione e tutela della sicurezza, salute e igiene sul luogo di lavoro, sono obbligati ad osservare i precetti di legge e quanto riportato nel **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** e nelle procedure del Sistema di Gestione Integrato, che regolano anche i processi di gestione acquisti e del personale connessi agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08.

OMISSIS

OMISSIS

F.4.1. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

In conformità a quanto disposto dall'art. 17 del D.lgs. 81/08, SIA S.p.a. adotta e tiene aggiornato il Documento di valutazione dei rischi (DVR) il quale contiene:

- la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori
- il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento del livello di sicurezza
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché le figure dotate di adeguate competenze e poteri che vi devono provvedere
- l'indicazione del nominativo del RSPP, RLS e MC
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

I criteri e le modalità per la identificazione dei pericoli e la valutazione e il controllo dei rischi vengono descritti nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) e nella procedura Del Manuale per la Gestione del Sistema Integrato (MSGI) **Sez. 5 Responsabilità della Direzione, par. 3.1.2 - Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi.**

F.4.3 Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Sono presenti e attuate disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

In particolare devono essere rispettati:

- i requisiti specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.

F.4.1. Sistema di gestione Integrato (SGI)

In conformità a quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08, SIA s.p.a. ha definito il presente Modello e ha implementato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, conforme allo standard OHSAS 18001:2007, integrato con il Sistema di gestione per l'Ambiente e la Qualità (SGI), in conformità alle norme UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001.

Pertanto tutti i soggetti operanti nelle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, ed in particolare i soggetti identificati a norma di legge, quali il datore di lavoro, il dirigente e i preposti nonché il servizio prevenzione e tutela della sicurezza, salute e igiene sul luogo di lavoro, sono obbligati ad osservare, oltre ai precetti di legge, i seguenti protocolli.

F.4.4 Attività di monitoraggio e di verifica

Viene garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati e indicatori che rappresentano la misura dell'efficacia e efficienza aziendale nella gestione della sicurezza e nella prevenzione.

A tale proposito sono individuati specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione.

MOGC – PARTE SPECIALE

Tali dati sono raccolti periodicamente, almeno annualmente, dal RSPP, presentati alla Direzione ed al RLS e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

Il RSPP/RSGI procede anche ad un'analisi sistematica di tali dati per la individuazione di eventuali azioni preventive o correttive.

Periodicamente il RSPP effettua una verifica sistematica relativamente a:

- lo stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori della loro efficacia
- la conformità alle prescrizioni legali

I risultati di tale verifica sono presentati alla Direzione Aziendale e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

F.4.5 Flussi informativi

SIA ha definito apposite modalità al fine di assicurare una corretta gestione delle comunicazioni attinenti la sicurezza, sia quelle provenienti e dirette all'esterno sia quelle interne tra i differenti livelli e settori dell'azienda, compresi i cantieri temporanei e mobili.

F.4.6 Comunicazioni esterne

SIA ha adottato un sistema per gestire le comunicazioni relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro provenienti dall'esterno, attraverso la definizione delle responsabilità e delle modalità di ricevimento, registrazione e di risposta a tali comunicazioni.

Il processo di gestione delle comunicazioni ricevute dall'esterno (dal pubblico, dalle istituzioni, dagli organismi di controllo, etc.) è definito in modo tale da:

- garantire che le comunicazioni siano inoltrate alle funzioni responsabili di definire le eventuali azioni conseguenti
- registrare le decisioni prese, attuare le eventuali azioni e verificarle
- archiviare le registrazioni che documentino l'intero processo, aumentandone la tracciabilità.

Ogni soggetto che riceve una comunicazione dall'esterno in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve comunicarla al RSPP/RSGI, il quale provvede ad una prima valutazione e, sulla base della criticità, decide se coinvolgere o meno i soggetti delegati per l'attuazione delle azioni necessarie.

Tutte le comunicazioni giunte e la documentazione delle relative azioni intraprese sono archiviate da RSPP/RSGI.

F.4.7 Comunicazioni interne

SIA ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscano "dall'alto verso il basso", ma anche "dal basso verso l'alto" e trasversalmente rispetto alle varie divisioni/dipartimenti dell'organizzazione, compresi i cantieri temporanei e mobili.

Lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali è attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione.

Gli strumenti di comunicazione interna sono adattati in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire, considerando come requisito indispensabile la facilità di comprensione e accessibilità ai destinatari delle informazioni stesse.

F.4.8 Coinvolgimento del personale

SIA S.p.a. è convinta che il processo di prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale.

A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP/RSGI eventuali anomalie o proposte di miglioramento.

Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP/RSGI che provvede ad effettuarne un'analisi ed è responsabile nell'attuazione di eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata da RSPP/RSGI.

Il RSPP/RSGI organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per opportuna consultazione.

F.4.9 Ulteriori principi

Oltre alle attività, procedure e protocolli in precedenza evidenziati, SIA si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

MOGC – PARTE SPECIALE

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e del Codice Etico e di comportamento della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria è effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- i piani di sicurezza e di coordinamento, in caso di presenza di cantieri, devono essere adeguati ed effettivamente attuati, nonché i relativi Piani Operativi di Sicurezza;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello devono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che della SIA, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.) oltre alle prescrizioni previste dal codice della strada.

F.4.10 Comunicazione con l'organismo di Vigilanza

Il RSPP/RSGI deve inviare all'Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza stabilita, comprendente almeno:

- descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi
- risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate
- stato di attuazione del programma di miglioramento
- segnalazioni ricevute
- risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo

In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP/RSGI è tenuto ad avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

I documenti di registrazione volti a dimostrare l'applicazione della presente Parte Speciale relativa al Modello di organizzazione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono richiamati dai documenti del sistema. Tale Sistema di gestione è integrato con le norme volontarie UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001, costituendo un'unica struttura documentale, Ambiente, Qualità e Sicurezza (indicato anche con "SGI").

I documenti previsti dal SGI definiscono le procedure interne alle quali le funzioni aziendali devono attenersi per presidiare i rischi con maggiore probabilità di accadimento, inerenti le attività/processi particolarmente sensibili.

Tutti i documenti relativi alle prassi ed i protocolli adottati da SIA S.p.a. per la gestione del SGI sono riepilogati nel modulo **All.01 PRSGI 01 - Elenco documenti**.

PARTE SPECIALE G REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

G.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Tali reati sono stati introdotti dal D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito, “Decreto Antiriciclaggio”) ed hanno riordinato la normativa in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito contemplati dall’art. 25 octies del Decreto possono comportare la responsabilità dell’ente, oltre che nelle specifiche ipotesi di condotte strumentali a finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, anche nelle ipotesi delle condotte – base descritte dalle singole norme richiamate.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede un rafforzamento dei controlli con specifici adempimenti posti a carico delle banche e degli intermediari finanziari, ed in particolare:

- adeguata verifica della clientela;
- registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni;
- segnalazione di operazioni sospette;
- comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore;
- comunicazione da parte degli organi di controllo dell’ente delle infrazioni riscontrate.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede sanzioni in caso di violazione degli obblighi di controllo sopra elencati, al fine di istituire una tutela preventiva, che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole coinvolgimento degli intermediari finanziari in fatti di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito di capitali.

La violazione di detti obblighi di controllo, pur sanzionata, non comporta di per sé la responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto. Tuttavia, qualora l’operatore dell’ente contravvenisse a detti adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe quindi conseguire anche la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto.

Con la Legge 186/14 è stato inserito nel novero dei reati richiamati dall’art. 25-octies anche il reato di auto riciclaggio di cui all’art. 648-ter.1

Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

*In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter **648-ter1** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di

questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri.

Il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

La giurisprudenza ha riconosciuto sufficiente, per integrare il reato, l'esistenza del dolo eventuale in relazione alla provenienza illecita della res.

Sulla base di ciò, la mancata giustificazione del possesso della cosa proveniente da delitto sarebbe sufficiente a provare la conoscenza della sua illecita provenienza, poiché l'agente avrebbe la rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa e ne avrebbe accettato il rischio (v. Cass.2^a penale, 10.06.14, n.24255).

Va anche tenuto conto che recentemente si è affermato che sussiste il reato di ricettazione anche quando "l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res, risolvendolo nel senso dell'indifferenza della sua soluzione" (v. Corte di Appello di Napoli, sez.1, sent.11.03.14, n.1213).

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. reato presupposto che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato "comune" tutela il "patrimonio" e "l'ordine economico" attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante può consistere:
 - nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo;
 - nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità.
- L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto.
- Il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

Per costante giurisprudenza (Cass. n.8432/07), si ritiene che l'elemento differenziale tra le due fattispecie (ricettazione e riciclaggio) stia sia nell'elemento soggettivo (dolo specifico nella ricettazione, consistendo nella

MOGC – PARTE SPECIALE

specifica finalità del profitto, e dolo generico nel riciclaggio), sia nella condotta (nel riciclaggio, rileva oltre la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, anche la interposizione di ostacoli alla identificazione della provenienza delittuosa di tali beni; mentre nella ricettazione la condotta si limita all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento) (Cass. 2^a penale, 14.03.13, n.11906).

Appare necessario anche tener presente che tutti gli illeciti di carattere fiscale, configuranti un delitto, possano costituire un reato presupposto dell'art. 648bis, con la conseguenza che sono ad essi applicabili le norme volte a combattere il riciclaggio, norme che impongono l'obbligo di segnalazione.

Si rammenta, infatti, che la stessa Banca d'Italia, con le Istruzioni operative del 12.01.01, ha precisato che, in relazione ad imposte dirette ed IVA, le fattispecie di:

- dichiarazione fraudolenta
- dichiarazione infedele
- omessa dichiarazione
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sono strumento per preconstituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico.

Anche la Circolare n.81/08 della Guardia di Finanza indica la dichiarazione infedele come reato presupposto dell'art.648bis c.p.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti.

La condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come "investimento".

l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto.

Il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, all'investimento, debba essere conseguito un profitto.

Per la sussistenza della fattispecie non è richiesta neppure una condotta dissimulativa, bensì il semplice reimpiego di denaro o beni provenienti da delitto (Cass.2^apenale, 11.04.13, n.16434).

L'art.648ter c.p. è considerata norma di chiusura, volta a sanzionare le condotte residue che siano riuscite a superare lo sbarramento frapposto dalla punibilità del reato di ricettazione e di quello di riciclaggio; ha, quindi, un ridotto spazio di applicazione.

Per la giurisprudenza, il criterio volto a salvaguardare qualche spazio applicativo alla fattispecie è quello di ipotizzare che i reati di cui agli artt.648 e 648bis c.p. prevalgono solo nel caso di successive azioni distinte (le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego), mentre si applica solo il delitto di cui all'art.648ter c.p., nel caso anche di una serie di condotte realizzate però in un unico contesto e fin dall'inizio finalizzate all'impiego (Cass. Sent.n.4800/2010).

L'obiettivo della norma è quello di evitare ogni inquinamento delle operazioni economico- finanziarie ed il conseguente turbamento del mercato, stroncando l'utilizzazione del denaro proveniente da reato, anche

nell'ipotesi che non siano state compiute operazioni volte a mascherare l'origine delittuosa dei capitali (in questo caso, difatti, sarebbe operativo l'art.648bis).

In generale l'oggetto materiale dei reati di cui sopra può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da delitto, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che dai delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad esempio concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie) anche i reati in materia fiscale, come sopra precisato, potrebbero dar luogo a proventi oggetto di riciclaggio.

Art. 648-ter. 1. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena e' diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

L'attività di sostituire, trasferire o impiegare denaro, beni o altra utilità, provenienti da delitti non colposi, allo scopo di occultarne o dissimularne la provenienza illecita trova già espressa previsione nell'art. 648-bis c.p. (cd. reato di riciclaggio) e nell'art.648-ter c.p., ma tali fattispecie riguardano, per precisa indicazione normativa, sempre soggetti che NON abbiano commesso (nè concorso a commettere) il delitto da cui è derivato il denaro, il bene o altra utilità successivamente "movimentati".

Prima dell'entrata in vigore della legge 186/14, il soggetto che fosse stato contemporaneamente sia l'autore del delitto non colposo dal quale provenivano le percezioni illecite (o avesse concorso a realizzarlo), sia l'autore delle successive attività di sostituzione, di trasferimento o impiego di tali percezioni (attività poste in essere per nascondere la provenienza illecita del denaro o del bene), poteva essere punito unicamente per la commissione del delitto iniziale che aveva dato origine ai proventi illeciti, non ex art. 648-bis o ex art.648-ter c.p.

L'introduzione del reato di autoriciclaggio modifica radicalmente tale impostazione giuridica ed apre nuovi e più ampi scenari, poiché al nuovo delitto è ricollegata anche la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs n.231/01 ed estesa l'operatività della confisca per equivalente.

MOGC – PARTE SPECIALE

Il nuovo reato prevede, infatti, che sia punito “chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Ora, dunque, il soggetto attivo del reato presupposto che si adoperi successivamente anche a sostituire, trasferire o impiegare i proventi illeciti nelle attività specificate nella nuova norma (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative), ma ostacolando l'individuazione dell'origine delittuosa, risponderà del reato di autoriciclaggio.

In base a tale nuova struttura appare evidente che l'area dell'applicazione del reato di autoriciclaggio risulti molto estesa (sarebbero ricomprese tutte le attività di natura economica che siano in grado di generare un profitto), così come ampio diviene il novero dei possibili delitti non colposi che possono fungere da reati presupposto. Inoltre, l'avverbio “concretamente” lascia aperta una evidente discrezionalità dell'organo accertatore nel valutare se siano state poste in essere modalità volte ad occultare la natura illecita dei proventi successivamente “investiti” o “utilizzati”

Dalla indicazione delle condotte tipiche e dall'espresso richiamo del 4^{co}. dell'art.648ter1, si ricava però una condizione di non punibilità: se il denaro, i beni o altre utilità di origine delittuosa “vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”, le condotte non sono punibili a titolo di autoriciclaggio.

In pratica, da una prima interpretazione si ricava che non può ipotizzarsi il delitto di autoriciclaggio se proventi di origine illecita siano poi utilizzati dallo stesso autore per esigenze strettamente personali o per trarne un diretto godimento. In simili casi, il soggetto risponderebbe del solo reato che ha dato origine ai proventi illeciti.

L'ultimo comma dell'art.648ter1 richiama l'applicazione dell'ultimo comma dell'art.648 c.p., dunque, le disposizioni previste nella nuova norma si applicano anche quando l'autore del delitto presupposto non sia imputabile o non sia punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il nuovo reato è stato inserito tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, all'art.25-octies del D.Lgs. n.231/01, in conseguenza di ciò, l'ambito delle attività sensibili che dovranno essere valutate per adottare un valido modello di organizzazione per prevenire il coinvolgimento dell'ente, risulta molto più ampio, poiché, il reato è fortemente collegato all'attività imprenditoriale genericamente intesa ed i rischi che l'ente collettivo abbia “beneficiato” dal reimpiego di utilità di natura economica, ritenute aventi origine illecita, appaiono conseguentemente molto alti.

Diversamente, però, dalle ipotesi di cui agli artt. 648bis e 648 ter c.p., la norma che ha introdotto il delitto di autoriciclaggio prevede che l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni sia “concretamente” ostacolata. Tale definizione impone che, per l'autoriciclaggio, le modalità esecutive volte a “camuffare” l'origine delittuosa debbano essere più articolate e tali da porre un livello maggiore di difficoltà nell'identificazione dell'origine non lecita, rispetto a quelle previste invece per i reati di riciclaggio o ex art.648ter.

Se viene contestato il reato di autoriciclaggio ad un soggetto funzionalmente collegato ad un ente e si ritiene che la condotta sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, in virtù dell'art.25-octies D.Lgs.231/01, a quest'ultimo si possono applicare sanzioni pecuniarie da 200 a 800 quote o da 400 a 1000 quote, nel caso in cui i cd. proventi illeciti siano derivati da delitto punito con la pena prevista della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.

In ogni caso in seguito a condanna (o in via cautelare, ricorrendone i presupposti), all'ente si applicano, per una durata non superiore a 2 anni, le sanzioni interdittive previste dall'art.9, co.2 D.Lgs.231/01.

Va, quindi, posta molta attenzione ai delitti-presupposto dell'autoriciclaggio, tenendo presente anche che i reati

MOGC – PARTE SPECIALE

puniti con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni, pur costituendo la “base” ordinaria di rilievo per il reato di autoriciclaggio (per quelli con pena prevista inferiore, l’art. 648ter1 prevede una sanzione più attenuata), nella previsione del D.Lgs.231/01, essi costituiscono la circostanza che impone l’applicazione delle sanzioni pecuniarie più alte (da 400 a 1000 quote).

Per quanto riguarda i delitti non colposi che possono originare proventi (denaro, beni o altre utilità) potenzialmente “riciclabili”, si ritiene vadano inseriti anche i reati tributari di cui al D.Lgs.n.74/2000. Ciò comporta che tali reati, pur non essendo tra quelli espressamente indicati dal D.Lgs.n.231/2001, divenendo ora reati-presupposto del delitto di autoriciclaggio, siano, di fatto, reati in relazione ai quali vadano apprestate le opportune cautele preventive nella predisposizione dei modelli organizzativi.

In pratica, se un soggetto resta coinvolto in un procedimento penale con l’ipotesi accusatoria di aver commesso un reato tributario nello svolgimento di un’attività imprenditoriale, lo stesso soggetto rischia di essere perseguito anche con l’accusa di autoriciclaggio e, conseguentemente, vi è il rischio che sia chiamato a rispondere di autoriciclaggio anche l’ente al quale il soggetto risulti collegato.

Va, inoltre, considerato che alcuni ritengono che il semplice illecito tributario, anche se al di sotto della soglia di punibilità per la normativa fiscale, possa generare un meccanismo giuridico da consentire, comunque, la configurabilità successiva del delitto di autoriciclaggio, come nel caso in cui il titolare di una società, accantonato un provento derivante da un illecito tributario non punibile, lo vada poi ad utilizzare non per uso personale, realizzando in tal modo l’ipotesi di autoriciclaggio.

Allo stesso modo, si ritiene che il versamento in un conto corrente del denaro proveniente da un delitto tributario costituisca autoriciclaggio (v. Cass. Sez.III, 7.01.11, n.546), così come un investimento di proventi illeciti in strumenti finanziari.

Altra parte della dottrina ritiene invece che i reati fiscali non possano dar luogo a proventi suscettibili di essere riciclati, poiché la nuova norma richiede che vi sia una somma di denaro o altra utilità economica proveniente da reato, misurabile economicamente ed autonomamente individuabile, mentre la maggior parte dei reati fiscali (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento) danno origine ad un risparmio (imposta dovuta non versata), non ad una maggior somma ricavata e “riciclabile”.

A ciò, va aggiunto, però, che una recente giurisprudenza ha segnalato che il riciclaggio, e quindi anche l’autoriciclaggio, possa applicarsi anche per reati-presupposto di natura fiscale, ricomprendendo nel generico termine “ogni altra utilità”, anche un risparmio (v. Cass. Pen.15.02 2012, n.6061).

Merita, inoltre, di essere citata la sentenza Cass. Pen. Sez.I 16.12.14, poiché con essa si è precisato in materia di riciclaggio (ma indubbio effetto ha anche in tema di autoriciclaggio) che: “Al fine di evitare la confisca di beni societari, costituiti in fondi neri oggetto di appropriazione indebita da parte dei rappresentanti dell’ente e successivo riciclaggio, nessun rilievo può assumere il fatto che gli illeciti risparmi fiscali originariamente ottenuti dalla società mediante la commissione di frodi tributarie vengano poi vanificati per effetto della corresponsione delle imposte evase, dei relativi interessi e delle sanzioni pecuniarie”. Il caso esaminato riguardava una vicenda di risorse occulte derivate da reati tributari, delle quali gli amministratori delle società si erano appropriati, realizzando la trasformazione dei proventi illeciti; la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha ribadito che nella fattispecie esaminata le società non potevano ritenersi estranee al reato, malgrado avessero anche assolto successivamente alle obbligazioni tributarie, poiché dalle frodi fiscali poste in essere dagli amministratori, la società ne avevano ottenuto un vantaggio.

Particolare rilievo occorre dare anche alla sentenza Cass. Sezione Unite n.25191 del 27.02.14 (dep.13.06.14), con la quale è stata esclusa la possibilità che all’associato del delitto di cui all’art.416bis c.p.(associazione di tipo mafioso) possano contestarsi anche i reati di riciclaggio o reimpiego dei proventi illeciti dello stesso delitto associativo. Per il principio di specialità riconosciuto, dovrebbe essere escluso anche il concorso tra il reato di

MOGC – PARTE SPECIALE

cui all'art.416bis c.p. ed il reato di autoriciclaggio, poiché la sentenza ha stabilito che "il delitto di associazione mafiosa è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti" e che "l'aggravante di cui all'art.416bis, 6^co. c.p. è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego".

G.2 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 25 octies del D.Lgs. 231) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Relazione analisi dei rischi*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA.

OMISSIS

G.3 REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

G.3.1 Regole generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, al Sistema delle deleghe e dei poteri di SIA, alle norme del Codice etico e di comportamento, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente MOGC, nei P.T.P.C. e P.T.T.I., nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, si trovassero a svolgere attività rilevanti *ex art. 25-octies* nell'interesse della Società, dovranno:

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con partner e fornitori;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia,..);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

MOGC – PARTE SPECIALE

- prevedere specifiche regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, vietando altresì pagamenti in contanti, se non per importi minimi e comunque nel rispetto della normativa anti-riciclaggio applicabile;
- verificare sul livello di adeguamento delle eventuali società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*;
- rispettare quanto previsto nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I. nonché nei protocolli anticorruzione.

Più in particolare le procedure aziendali e i comportamenti di tutti i Destinatari devono assicurare il rispetto dei principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materia, ed in particolare:

- l'obbligo di astensione dalla prosecuzione delle attività con società che non siano in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento di associazioni mafiose;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- il rigoroso rispetto dei requisiti in tema di registrazione e tracciabilità di tutte le operazioni effettuate e di conservazione della documentazione;
- l'adozione di adeguate misure di formazione del personale per garantire il corretto recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
- l'obbligo, posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti. Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio.

G.3.1.2 Divieti specifici

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di illecito considerate ai fini del D. Lgs 231 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento di associazioni mafiose;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

I responsabili delle funzioni societarie interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente parte speciale e nei documenti del MOGC riportati nella tabella seguente.

La presente parte speciale si riferisce anche ai comportamenti posti in essere dai Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

G.4 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli 25-octies del D.Lgs. 231).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

OMISSIS

PARTE SPECIALE H **DICHIARAZIONI MENDACI**

H.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 25-decies.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (1)

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

La previsione di cui all'art. 377-bis CP intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza; sostanzialmente a tutelare la spontaneità del comportamento processuale della persona informata sui fatti che per la sua particolare posizione soggettiva, potrebbe astenersi dal rendere dichiarazioni e a tutelare la genuinità di tale dichiarazione una volta che si è deciso di renderla, non avvalendosi della facoltà di non rispondere.

"..La condotta rilevante penalmente deve consistere in una violenza o minaccia o offerte o promesse di denaro o di altra utilità, idonea ad indurre il soggetto chiamato davanti all'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o al mendacio. L'astensione dalle dichiarazioni o le dichiarazioni false devono avvenire, però, effettivamente. Per tale motivo è ritenuto un reato di evento e quindi la giurisprudenza ritiene possibile la sua configurabilità anche nelle forme del tentativo (Cass. Sez.Pen.20.11.13, n.46290).

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

H.2 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROCESSI SENSIBILI

Di seguito i processi/attività sensibili ritenuti a rischio in relazione all'unità organizzativa responsabile e al reato di cui all'art.377 bis c.p. Individuato:

OMISSIS

H.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

H.3.1 Regole di comportamento

I destinatari del MOGC sono tenuti a tenere comportamenti ispirati ai principi di correttezza, trasparenza e verità, nel rispetto delle norme di legge del presente MOGC.

G.3.2 Divieti specifici

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231.

In particolare, nell'eventualità in cui un soggetto venga convocato per essere sentito dall'Autorità giudiziaria, SIA si dovrà astenere da qualsiasi tipo di pressione o sollecitazione nei confronti dello stesso. In particolare, al soggetto convocato non potrà essere intimato - né con minaccia, né con violenza o altri strumenti finalizzati ad ottenere un'utilità di SIA - di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni mendaci.

H.4 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale, inclusi il p.T.P.C., il P.T.T.I..

PARTE SPECIALE I REATI AMBIENTALI

I.1 LE FATTISPECIE DI REATO

L'**art.25-Undecies**, introdotto nel D.lgs n.231 dal d.lgs n.121/11 che inseriva alcune fattispecie di reato in danno all'ambiente nell'elenco dei possibili reati-presupposto da cui far derivare una responsabilità per le persone giuridiche, ha subito un' ulteriore integrazione con la approvazione della recentissima L.n.68/15 ed il gruppo degli articoli richiamati ha finito con il costituire un corpo normativo particolarmente complesso.

L'**art.25-Undecies**, difatti, richiama

- sia norme del codice penale:

- 1) **art.452-bis** (Inquinamento ambientale)
- 2) **art.452-quater** (Disastro ambientale)
- 3) **art.452-quinquies** (Delitti colposi contro l'ambiente)
- 4) **art.452-sexies** (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
- 5) **art.452-octies** (circostanze aggravanti previste per delitti associativi quali **artt.416 e 416-bis c.p.**)
- 6) **art.727-bis** (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- 7) **art.733-bis** (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);

- sia norme del **cd.codice dell'ambiente (D.Lgs n.152/06)**:

- 1) **art.137** (sanzioni penali riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali, gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo-**art.103**-, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee-**art.104**-, gli scarichi nelle acque del mare)
- 2) **art.256** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- 3) **art.257** (Bonifica dei siti)
- 4) **art.258** (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
- 5) **art.259** (Traffico illecito di rifiuti)
- 6) **art.260** (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)
- 7) **art.260bis** (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
- 8) **art.279** (Sanzioni per superamento valori limite di emissione che determinano superamento dei valori limite di qualità dell'aria);

- sia norme della Legge n.150/92 riguardanti il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, delle piante riprodotte artificialmente, nonché la detenzione e la commercializzazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt.1, 2, 3bis e 6).

- Per la violazione degli artt.1, comma1, 2, commi1 e 2, e 6, comma4, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
- Per la violazione dell'art.1, comma2, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
- Per la violazione dei reati richiamati dall'art.3-bis, co.1:
- Reati con pena max 1anno reclusione, sanzione pecuniaria fino a 250 quote

MOGC – PARTE SPECIALE

- Reati con pena max 2anni, sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
- Reati con pena max 3anni, sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
- Reati con pena max superiore 3anni, sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote

- sia norme della Legge n.549/93 riguardanti misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art.3, co.6);
 - Per la violazione del reato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

- sia norme del d.lgs n.202/07 che ha dato attuazione a direttiva 2005/35/CEE relativa all'inquinamento provocato dalle navi:
 - 1) **art.8** (inquinamento doloso)
 - 2) **art.9** (inquinamento colposo)

L'ampliamento dell'elenco dei reati ha, però, comportato che il sistema afflittivo espresso dall'art.25-undecies, caratterizzato dalla previsione di misure interdittive che ben possono associarsi alle misure sanzionatorie pecuniarie, si arricchisse di un ulteriore strumento punitivo, quale la confisca (...delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato (...). Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. v.art.260, co.4bis cod.ambiente)

I ipotesi speciali di confisca erano già previste nell'art.256 cod.ambiente, relativamente all'area su cui è stata realizzata la discarica non autorizzata, nell'art.258, relativamente ai mezzi di trasporto usati per realizzare i reati di traffico illecito di rifiuti (art.259), di trasporto non autorizzato (art. 256, co.1 lett.a e b) ed uso di certificato di analisi falso; ma non era specificata per i casi di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Con le modifiche della legge n.68/2015, la confisca *dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica*” diventa obbligatoria nei casi di condanna per i delitti di Disastro ambientale, per le aggravanti indicate dall'art.452-octies c.p., e per il delitto di cui all'art.260 cod.ambiente.

Se si tiene presente, inoltre, che ad una condanna per i reati di cui agli artt.452-quater, 452-sexies c.p. o di cui all'art.260 cod. ambiente consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, appare evidente che, per le tematiche ambientali, il legislatore è intervenuto, inasprendo il sistema sanzionatorio e prevedendo una serie di strumenti operativi (bonifica, ripristino dell'ambiente, ravvedimento operoso), finalizzati a spingere le persone giuridiche “compromesse” dall'azione dell'autore del reato, a farsi parte attiva nel ridurre le conseguenze dell'operato illecito.

Art. 25-Undecies**Reati ambientali**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

MOGC – PARTE SPECIALE

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

MOGC – PARTE SPECIALE

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art.137, c.2 Dlgs 152/06 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Art.137, c.3 Dlgs 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Art.137, c.5 Dlgs. 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)

Art.137, c.11 Dlgs 152/06 Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

1)Art.25-undecies, co.2, lett.a), n.1
(art.137 cod.ambiente, co.3, 5, primo periodo, e 13)

2)Art. 25-undecies, co.2, lett.a), n.2
(art.137, co.2, 5, secondo periodo e 11)

SANZIONI PENALI

Per la violazione dei commi indicati al punto1), è prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250quote. Per la violazione dei commi indicati al punto 2), è prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300quote. E', altresì, prevista l'applicazione delle misure interdittive per una durata non superiore a sei mesi, nei casi di condanna per il delitto indicato al punto2) (scarichi senza autorizzazione contenenti sostanze pericolose, inosservanza divieti di scarico).

La norma riassume sostanzialmente il sistema sanzionatorio previsto per l'autore di scarichi illeciti, pur richiamando, nei primi commi, come specifico oggetto della condotta, lo scarico di acque reflue industriali. Costituiscono, dunque, premesse normative di riferimento a tale articolo i divieti (e relativa disciplina dello specifico settore) indicati dal codice dell'ambiente negli artt.103 (è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo), 104 (è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo), 107 (scarichi in reti fognarie) e 108 (scarichi di sostanze pericolose).

Per la rilevanza penale della condotta di scarico effettuata senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata , si ha, dunque, riguardo :

- 1) alla natura delle acque
- 2) alla tipologia delle eventuali sostanze contenute nell'acqua (in caso di sostanze pericolose, avrà rilievo l'inosservanza delle relative prescrizioni)
- 3) all'eventuale superamento dei valori limiti fissati dalla normativa del settore.

Per la natura contravvenzionale della norma, è sufficiente per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, la semplice colpa, la quale è desumibile anche da condotte negligenti, imprudenti e imperite.

Si ritiene, infatti, che "il numero e la natura delle prescrizioni violate" consolidino il giudizio di rimproverabilità verso l'autore del fatto, quando è fondato sulla negligenza e sulla violazione delle regole cautelari derivanti dalla potenzialità degli scarichi a produrre sostanze pericolose.

Si veda in tal senso Cass.Sez.3^a, sent.13.05.14, n.19591, che, ritenendo "gravi gli addebiti relativi alla violazione degli obblighi di tempestiva comunicazione dei prelievi e dei risultati di essi, la mancata effettuazione periodica delle analisi nella cadenza temporale prescritta", poiché ciò ha comportato "una maggiore difficoltà nel controllo dello scarico e quindi una maggiore probabilità di scarico di sostanze inquinanti in modo incontrollato", ne ha fatto discendere la sussistenza della colpa, sufficiente ad integrare il reato di cui all'art.137, co.3 cod.ambiente. (nel caso specifico, si è riconosciuta l'astratta idoneità della lavorazione di profilati in alluminio a produrre sostanze nocive "soprattutto in termini di metalli pesanti con conseguente inquinamento dell'ambiente, se non adeguatamente controllato lo scarico").

Art.256, c.1 lett.a Dlgs 152/06 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

MOGC – PARTE SPECIALE

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

a) ...

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi."

At. 256 c. 3 Dlgs. 152/06 Discarica non autorizzata

Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi

Art. 187 Dlgs. 152/06 Divieto di miscelazione rifiuti pericolosi

1.È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4

Art.256 c.6 Dlgs. 152/06 Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi

MOGC – PARTE SPECIALE

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti

1) Art.25-undecies, co.2, lett.b), n.1
(art.256, co.1, lett.a), e 6, primo periodo)

2) Art.25-undecies, co.2, lett.b), n.2
(art.256, co.1, lett.b), 3, primo periodo, e 5

3) Art.25-undecies, co.2, lett.b), n.3
(art.256, co.3, secondo periodo)

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

Per la violazione dei commi indicati al punto 1), è prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria fino a 250quote.
Per la violazione dei commi indicati al punto 2), è prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250quote.
Per la violazione dei commi indicati al punto 3), è prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300quote.
Ai sensi dell'art-25-undecies, co.6 D.Lgs231/01, le sanzioni previste sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art.256, co.4 (cioè le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni).
E', altresì, prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive, per la durata non superiore a 6mesi, nei soli casi di condanna del delitto di cui al punto 3).

La contravvenzione in esame ha riguardo a tutta una serie di attività (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione), aventi ad oggetto i rifiuti (sia che essi siano qualificati come non pericolosi, sia che lo siano) e poste in essere in mancanza della autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla disciplina del settore,

Il comma3 dell'art.256 sanziona inoltre chiunque *realizza o gestisce una discarica non autorizzata*, facendo discendere dalla sentenza di condanna (o di patteggiamento), sia la confisca dell'area ove è stata realizzata la discarica (se di proprietà dell'autore o del compartecipe), sia gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Appare, dunque, fondamentale riprendere la definizione del termine "rifiuto" già indicata dall'art.183 D.Lgs152/06: "rifiuto è qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

Dal 1° comma dell'art.256 è allora desumibile il precetto cardine della norma: *tutte le fasi di gestione dei rifiuti, per essere legittime devono essere precedute da autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni* (v.Cass. Pen. Sez.3^a 13.04.10 (dep.8.06.10), n.21655).

Costituiscono, inoltre, premesse normative del presente articolo:

- l'art.187 cod.ambiente- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

(E'vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose- art.187, co.1);

- l'art.192 cod.ambiente- divieto di abbandono di rifiuti

MOGC – PARTE SPECIALE

(L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E'altresi vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee- art.192, co.1 e 2).

L'art.192, comma3 impone poi al trasgressore dei divieti indicati, l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con i proprietari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Inoltre, il medesimo articolo, al comma 4, esplicitamente prevede che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 231/01.

La natura contravvenzionale della norma conferma, inoltre, che "in tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda." (v. Cass.Pen. Sez.III, 11.12.2003, n.47432).

At. 257 c.1, c.2 Dlgs. 152/06 Bonifica dei siti

Comma1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

1)Art.25-undecies, co.2, lett.c), n.1
(art.257, co.1)

2)Art.25-undecies, co.2, lett.c), n.2
(art.257, co.2)

BONIFICA DEI SITI

Per la violazione di cui al punto1), è prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'Ente fino a 250quote.

Per la violazione di cui al punto2), è prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'Ente da 150 a 250quote.

La norma esprime l'importanza attribuita dal legislatore agli strumenti "di riparazione" per le lesioni subite dai beni ambientali; importanza confermata con l'introduzione del nuovo delitto previsto dall'art.452-terdecies c.p. (Omessa bonifica) avente un contenuto precettivo simile alla contravvenzione già presente nel codice dell'ambiente.

L'art. 257, il solo ad essere, però, ricompreso nell'art.25-undecies D.Lgs231/01, sembrerebbe porsi come norma residuale ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato(..)-art.257, co.1), anche se il contenuto simile delle due fattispecie crea grossi problemi interpretativi, alla luce delle diverse "ricadute pratiche" che le due norme comportano.

L'attività di bonifica di un sito inquinato è da "ritenersi presidiata da entrambe le disposizioni, ponendosi quindi necessariamente un problema di specialità".

La struttura del reato ex art.257 è costituita dal combinarsi di una condotta commissiva (cagionare l'inquinamento) ed una omissiva (mancata bonifica) e da essa viene fatta discendere l'interpretazione che la

MOGC – PARTE SPECIALE

contravvenzione si applica soltanto al soggetto responsabile anche dell'inquinamento (v. Cass. Pen. Sez. III, 16.03.2011, n.10503), mentre il delitto di omessa bonifica prescinde dall'eventuale responsabilità sottostante.

La giurisprudenza ha poi precisato che il reato di cui all'art.257 è applicabile soltanto qualora vi sia il superamento di entrambe le soglie previste dalla normativa sulla bonifica dei siti inquinati: sia quelle di contaminazione (CSC), sia quelle di rischio (CSR) (v. Cass. Pen. Sez. III, 29.01.2009, n.2492).

La norma sanziona il soggetto che non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del relativo procedimento, da ciò alcuni deducono che l'art.257 deve ritenersi "applicabile per tutte le inosservanze attinenti al procedimento di bonifica, in assenza di un ordine del giudice o di un provvedimento dell'Autorità pubblica", poiché in tali casi troverebbe invece applicazione l'art.452 terdecies c.p.

Va, infine, tenuto presente che soltanto la contravvenzione di cui all'art.257 prevede, nel caso di osservanza dei progetti approvati nell'ambito del procedimento per la bonifica, una causa di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui all'art.257, co.1.

Art. 258, c.4 Dlgs 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La norma è diretta alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e non hanno aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria a loro carico, qualora effettuino il trasporto dei rifiuti violando i relativi obblighi formali (tenuta del formulario, indicazione dei dati completi ed esatti). Viene, invece, applicata la pena della reclusione prevista dall'art.483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto e a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Per la violazione dell'art.258, co.4, secondo periodo, è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250quote a carico dell'Ente.

Art.25-undecies, co.2,lett.g)

1)(art.260bis, co.6,7, secondo e terzo periodo, 8, primo periodo)

2) (art.260bis, co.8, secondo periodo)

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA'DEI RIFIUTI

Per la violazione di cui al punto1) è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250quote.

Per la violazione di cui al punto2) è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300quote.

La norma si pone in parallelo con l'art. 258, prevedendo l'applicazione della pena indicata dall'art.483 c.p. (o aggravata, se vengono violate diverse disposizioni) a carico di colui che fornisce false indicazioni sui dati

necessari alla formazione del certificato di analisi dei rifiuti da inserire nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, oppure lo inserisce falso.

Viene altresì sanzionato il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la necessaria documentazione (scheda SISTRI e/o certificato analitico dei rifiuti) oppure durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi riportante false indicazioni oppure accompagna il trasporto con documentazione fraudolentemente alterata.

La norma consente, però, una sorta di "sanatoria" per le violazioni amministrative indicate se:

- entro 30gg dalla commissione del fatto, si adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo;
- entro 60gg dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione, viene definita la controversia, adempiendo agli obblighi di cui sopra e pagando un quarto della sanzione prevista.

Art. 259, c.1 Dlgs 152/06 Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi

Per la violazione della norma , è prevista l'applicazione a carico dell'Ente della sanzione pecuniaria da 150 a 250quote.

La norma prende in considerazione le modalità operative che danno origine al termine "traffico illecito", sanzionando chiunque effettui "una" spedizione di rifiuti.

Le modalità più articolate espresse in "più operazioni", lasciano il capo applicativo al successivo art.260.

Art. 260, c.1 Dlgs 152/06 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Per la violazione del comma indicato al punto1) è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 500quote a carico dell' Ente.

Per la violazione del comma indicato al punto2) è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800quote a carico dell'Ente.

In conseguenza della sentenza di condanna per il reato di cui all'art.260, si applicano all'Ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art.9, co.2 D.Lgs231/01 per una durata non superiore a sei mesi.

L'art. 25-undecies, co.8 prevede, inoltre, che se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art.260, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La norma in questione è articolata in modo da individuare e sanzionare una serie di condotte (cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o comunque gestire abusivamente), aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti e volte al conseguimento di un ingiusto profitto. Condotte che sono, però, caratterizzate da un allestimento di mezzi e attività continuative ed organizzate.

La norma ha natura di delitto e, a differenza delle contravvenzioni di cui agli artt.256 e 259, ha riguardo ad un insieme di atti di gestione abusiva, compiuti con strutture organizzate e finalizzati alla realizzazione di un profitto ingiusto.

MOGC – PARTE SPECIALE

La norma prevede anche un'ipotesi aggravata, qualora l'attività abbia ad oggetto rifiuti ad alta radioattività (art.260, co.2), in tal caso, sarà proprio l'articolazione della struttura a consentire di valutare la sussistenza del reato di cui all'art.260 e non quello previsto dall'art.452-quinquies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

La giurisprudenza si è posta poi ripetutamente il problema di definire compiutamente il significato dell'avverbio "abusivamente", giungendo ad una "ricostruzione" piuttosto ampia (si veda supra commento nuovi delitti introdotti 1., 2. 3.).

In particolare, si è affermato che:

- in tema di traffico illecito dei rifiuti, "il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico di ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza di autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico" (v. Cass.Pen. Sez 3 Sent.4.11.13, n.44449: *mere irregolarità degli impianti preposti al trattamento dei reflui fognari non sono state ritenute valide per applicare un sequestro preventivo*).

- "il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti si ha non solo quando le autorizzazioni manchino del tutto, ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti "(Cass. Pen. Sez. V, sent. 7.12.2006, n.40330);

- "la natura abusiva delle condotte non è esclusa dalla regolarità di una parte delle stesse allorché l'insieme delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione delle realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe stata consentita" (v. Cass, Pen. Sez.3[^], 19.10.2011, n.47870)

Art. 279, c.5 Dlgs 152/06 Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art.25-undecies, co.2, lett.h)

(art.279, co.5)

SANZIONI

Per la violazione della norma è prevista a carico dell'Ente l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250quote.

La norma fa riferimento a condotte già poste illecitamente per l'avvenuto superamento dei valori limite di emissione, alle quali poi consegue anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria, prevedendo sempre, in simili casi, l'applicazione della pena dell'arresto fino ad un anno per l'autore del reato.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/93 art.3, c.7) *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del*

MOGC – PARTE SPECIALE

valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

Art. 452 CP Inquinamento ambientale [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

È prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote. È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno

Art. 452 quater CP Disastro ambientale [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Alla responsabilità amministrativa dell'ente consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

La condanna per uno dei reati sopraindicati comporta l'applicazione a carico del'ente, oltre che della sanzione pecuniaria, anche di una sanzione interdittiva prevista dall'art.9 del D.Lgs n.231/01 (- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi), nei limiti indicati dall'art.13, co.2 D.Lgs231/01 (durata non inferiore a 3mesi e non superiore a 2anni) per i reati di disastro ambientale e non superiore ad 1anno per i reati di inquinamento ambientale.

Alla condanna per il delitto di cui all'art.452-quater c.p. , commesso in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art.32-quater c.p.).

Le due nuove norme si inseriscono nel quadro della normativa posta a tutela dell'ambiente, completando ed ampliando i campi di previsione degli illeciti già presenti nel codice dell'ambiente, ma, a differenza di questi ultimi che erano per grossa parte reati di natura contravvenzionale, esse inquadrano delitti, perciò puniti più

severamente.

I reati già previsti, per la loro natura contravvenzionale, non richiedevano l'accertamento del dolo o della colpa in capo all'autore del reato, con i nuovi delitti, l'elemento soggettivo diventa importante ed occorre sempre provare la volontà della condotta posta in essere.

Considerato inoltre che le due norme riguardano cd.reati di evento (cioè reati per la commissione dei quali non rilevano le modalità del comportamento tenuto dal soggetto attivo, perché è sufficiente qualsiasi comportamento che sia in grado di determinare l'evento descritto dalla fattispecie), ci si accorge che il campo di possibile realizzazione è amplissimo e che il punto di maggiore attenzione è costituito dalla prova del nesso di causalità, cioè la prova che l'evento dannoso o pericoloso verificatosi sia stato con certezza la conseguenza dell'azione o dell'omissione del soggetto attivo.

Nel caso dei reati ex artt.452-bis e 452-quater, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo, cioè è necessario che l'agente si sia rappresentato e voluto l'evento (dolo diretto) o anche soltanto abbia accettato il rischio che l'evento si verifichi, dopo esserselo rappresentato (dolo eventuale). In tutti in quei casi, invece, che emerga una condotta colposa, occorrerà considerare la possibilità che tale condotta rientri nelle fattispecie previste dal D,Lgs n.152/06 o nelle ipotesi di delitto colposo individuate dalle norme richiamate (ad es. art.452-quinquies -Delitti colposi contro l'ambiente).

Art. 452-quinquies CP Delitti colposi contro l'ambiente [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

In questi casi, le condotte colpose che hanno dato origine all'evento previsto o lo hanno posto in pericolo, verranno sanzionate in minor misura e, in caso di responsabilità dell'ente, a quest'ultimo verrà applicata la sola sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

Occorre evidenziare che in entrambe le norme che prevedono le ipotesi dolose sono indicati concetti astratti che pongono problemi reali di interpretazione; così, in attesa di una giurisprudenza che precisi meglio i termini, occorrerà fare riferimento a modalità interpretative ricavabili dall'intero sistema normativo.

In particolare, occorre dare contenuto ai termini di *inquinamento*, *compromissione* e *deterioramento*, *disastro ambientale* e precisare il concetto di *"cagionare abusivamente"*.

Dall'art.452-bis si ricava che per "inquinamento ambientale" deve intendersi una compromissione o deterioramento di un bene ambientale, quali acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, intesi anche come categoria più complessa, quale può essere un ecosistema o la biodiversità.

In particolare, si evidenzia che la giurisprudenza ha precisato che *" la responsabilità in materia ambientale non può essere di natura oggettiva, non potendo prescindere dal fatto che la contaminazione o l'inquinamento del sito debba essere ricollegabile ad un comportamento di un soggetto e a questi imputabile sotto il profilo psicologico, quanto meno a livello di colpa, (...) rilevando a tal fine anche una condotta omissiva"* e che *"la dimostrazione della responsabilità dell'autore dell'inquinamento può avvenire anche per presunzioni semplici ex art. 2727 cod.civ., potendosi prendere in considerazione elementi di fatto da cui si traggono indizi gravi, precisi e concordanti, sulla cui base risulti verosimile che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori."* (si veda Consiglio di Stato, Sez.V, sent. 22.05.15, n.2569).

MOGC – PARTE SPECIALE

Per “compromissione”, la dottrina ritiene debba intendersi una alterazione o trasformazione in senso negativo della condizione originaria del bene tutelato.

Nel caso della norma esaminata, si ritiene che si possa parlare di “compromissione”, in tutti quei casi in cui vi sia stato “un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche del bene; mutamento non reversibile in termini naturali, ma che può esserlo solo con l’intervento di fattori esterni”.

Poiché si ha riguardo alle caratteristiche intrinseche del bene, giova precisare che in esse vanno ricomprese sia le caratteristiche originarie, sia quelle preesistenti, di tal ch ,   possibile che si realizzi il reato di inquinamento ambientale anche quando si vada a compromettere un bene protetto che aveva gi  subito una compromissione .

Per “deterioramento”, si intende invece una mutazione o trasformazione del bene in forma pi  lieve della compromissione, e quindi tale da non snaturare le caratteristiche del bene.

Per entrambi i concetti, la norma prevede che siano tarati con i concetti di “significativo e misurabile”, ma ad oggi non sono chiari i parametri di riferimento per dare corpo al senso delle due espressioni.

Ci  che appare certo   che, qualora una alterazione risulti irreversibile per l’equilibrio di un ecosistema, o risulti particolarmente onerosa la rimozione e fattibile solo con interventi eccezionali, o sia tale da ledere o da esporre a pericolo la pubblica incolumit  o un numero rilevante di persone, si dovr  parlare di disastro ambientale e non di semplice inquinamento.

Medesime difficolt  interpretative sono poste dal richiamato avverbio “abusivamente”, posto che la reale punibilit  di un fatto reato sarebbe condizionata semplicemente alla mancata osservanza di precetti amministrativi.

In attesa di maggiori precisazioni, si deve far riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione all’art.260 cod.ambiente, poich  anche in questa norma   indicato il medesimo avverbio, anche se quest’ultima norma ha una struttura ben pi  articolata rispetto ai nuovi delitti introdotti.

La Suprema Corte ha, per il delitto ex art.260 cod.ambiente, delineato la *condotta abusiva*, indicando come tale quella condotta che “si traduce nell’esercizio di un’attivit  non autorizzata o con autorizzazione scaduta o palesemente illegittima, ovvero nell’esercizio di attivit  compiuta in totale difformit  dal titolo autorizzativo”.

Nelle due norme nuove l’elemento che le differenzia   evidentemente la “qualit ” dell’evento, poich  nell’art.452-quater si richiama un evento pi  grave che   costituito dal disastro ambientale.

Prima della recente legge n.68/2015, esisteva unicamente una norma a protezione dei disastri cd. innominati, (v.art.434 cp), oggi la nuova norma ha riguardo alla materia specifica, ma sono di aiuto interpretativo anche le sentenze emesse in relazione all’art.434 c.p.

Sulla base della giurisprudenza formatasi prima, il disastro innominato *“pu  consistere non soltanto in un macroevento di immediata manifestazione esteriore, ma anche in una sommatoria di eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato”* (v. Cass.Pen. sez.IV, 17 maggio 2006, n.4675; Cass. Pen. Sez.I, 23.02.2015, n.7941- cd. Sentenza Eternit-).

Dalla stessa giurisprudenza si ricava che la consumazione del reato si individua nel momento in cui la contaminazione si verifici e che la realizzazione dell’evento coincide (sotto il profilo temporale) con l’esaurimento della condotta, non con la cessazione degli effetti conseguenti al reato (si veda anche Corte Assise Chieti, sentenza del 19.12.2014, dep.2.02.2015). Da ci  discende che *“ la prescrizione nel reato di disastro aggravato inizia a decorrere dal momento in cui cessa il rilascio di sostanze tossiche nell’aria, indipendentemente dal fatto che le malattie per i lavoratori e residenti siano emerse a distanza di decine di anni”* (v. Cass. Pen. Sez.1, 23 febbraio 2015, n.7941).

Per tutti i nuovi delitti, inoltre, i termini di prescrizione sono stati raddoppiati.

Per il delitto di inquinamento ambientale, la prescrizione si verifica in complessivamente 15 anni.

Alle due principali ipotesi delittuose, fanno seguito altre quattro ipotesi con cui si dettagliano e circoscrivono condotte lesive pi  specifiche:

Art. 452-octies CP Circostanze aggravanti [reato introdotto dall’art. 1, L. 68/2015]

MOGC – PARTE SPECIALE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 300 a 1000 quote

La norma richiama gli artt.416 e 416-bis cp. (Associazione per delinquere e Associazioni di tipo mafiose anche straniere) e prevede un aumento di pena nei casi di condotte poste in essere da tali associazioni che, in via esclusiva o concorrente, agiscono allo scopo di commettere, o siano finalizzate a commettere, uno dei delitti previsti nel Titolo VI-bis del Libro Secondo del codice penale (Delitti contro l'ambiente).

Prima della riforma, i reati cd. ambientali, essendo prevalentemente contravvenzioni e non delitti, non potevano costituire il cd. Reato-fine nei delitti a struttura associativa, ora, invece, le nuove norme introdotte consentono di ipotizzare un contesto associativo criminoso in ambito ambientale.

Con questa norma, il raccordo normativo è divenuto, quindi, più organico ed è possibile intervenire penalmente nelle ipotesi associative illecite che abbiano il fine di realizzare una delle condotte delittuose previste dalla nuova disciplina.

Giova, in questo caso, precisare che ai sensi dell'art.416 cp., si è in presenza di una associazione a delinquere "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti"; mentre si è in presenza di un'associazione di tipo mafioso, quando "coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (...)".

La giurisprudenza ha indicato come fattore indispensabile distintivo di quest'ultima ipotesi associativa illecita, l'effettiva capacità di intimidazione del consorzio criminoso.

La previsione delle ipotesi aggravate così come sono state formulate nell'art.452-octies cp., consente di ritenere che esse possano concorrere anche con altre aggravanti previste dallo stesso 416-bis c.p.

Va, infine, evidenziato che dalla norma è ricavabile il dato che assumono rilievo penale non soltanto le ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzate alla commissione di delitti ambientali, ma anche quelle che, pur finalizzate a condotte formalmente lecite (come la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale), pongono tali attività come aspetto centrale per la realizzazione dell'attività associativa criminosa.

Nei casi di condanna, consegue in capo all'ente ritenuto responsabile, l'applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.

I.2 I REATI AMBIENTALI - PROCESSI SENSIBILI

Di seguito i processi/attività sensibili ritenuti a rischio in relazione all'unità organizzativa responsabile e al reato di cui all'art.25-undecies Individuato:

OMISSIS

H.3 REATI AMBIENTALI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In questo paragrafo sono descritte le regole generali di comportamento atteso e divieti specifici che i Destinatari del MOGC, come meglio definiti nella Parte Generale, devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, i precetti normativi, le norme del Codice etico e di comportamento e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di appositi accordi contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente MOGC, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigrammi aziendali, completi della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati
- CCNL
- Codice etico e di comportamento

Con riferimento alla normativa in materia di ambiente:

- Decreto Legislativo n. 121/2011;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (di cui DLgs n 205/2010 e DLgs n 128/2010)
- Legge n. 549/1993;
- Sistema di Gestione Integrato aziendale, Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Ogni altra normativa interna adottata da SIA in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Quadro Generale

SIA è dotata di sistema di gestione integrato, in conformità alla norma volontaria UNI EN ISO 14001:2004.

La sede di Olmeto è in locazione, ove la parte locatrice è il Comune di Marsciano e risulta titolare di proprie autorizzazioni agli scarichi e alle emissioni.

Le attività e il monitoraggio aziendale in materia ambientale consentono una prevenzione e una mitigazione dei rischi attraverso la pianificata attività di autocontrollo e sorveglianza potenziale svolta da audit interno.

Il mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale è garantita attraverso procedure documentate.

L'organizzazione di tali controlli comporta l'impiego di scadenziari condivisi tra più risorse interne ed esterne, gestiti dal Responsabile SGI e prevedono riunioni di coordinamento e pianificazione.

Inoltre, ai fini dello svolgimento dell'attività produttiva, SIA ha ottenuto nel tempo tutte le autorizzazioni per la gestione del servizio di igiene urbana. La tabella seguente riassume gli estremi autorizzativi.

OMISSIS

H.3.1 Regole generali di comportamento

La presente sezione prevede, altresì, l'espresso obbligo, a carico dei soggetti apicali e dei dipendenti, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alla normativa specifica di settore in materia di reati ambientali (in particolare D. Lgs. 152/2006 e smi);
- gestire qualsiasi rapporto anche con la Pubblica Amministrazione al fine dell'applicazione delle norme in materia ambientale, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso divieto a carico dei soggetti precedentemente citati, destinatari del MOGC, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-undecies del D.lgs.231);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di qualunque autorità preposta in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Sono stati valutati come non applicabili alla realtà SIA i reati d'inquinamento provocato da navi, quello di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

MOGC – PARTE SPECIALE

e quelli afferenti commercio/detenzione di specie animali e vegetali in via di estinzione o di specie animali selvatici.

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree ambientali definite a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- Operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale;
- Compilare e conservare tutta la documentazione prescritta dalle norme di legge o dalle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività lavorative;
- Verificare e conservare tutte le autorizzazioni ambientali di soggetti terzi con cui la società intrattiene rapporti di collaborazione per attività che possono avere impatti sull'ambiente, ovvero sottoposte alla disciplina di cui al D.gs. 152/2006;
- Collaborare efficacemente con le autorità e gli enti preposti ai controlli;
- Riesaminare i processi produttivi e le attività svolte per minimizzare gli impatti ambientali da essi generali, prediligendo le migliori tecnologie disponibili;
- Rispettare il codice etico e di comportamento, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità dell'ambiente;
- Rispettare quanto previsto nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I. in merito ai presidi di prevenzione della corruzione nei rapporti con enti ed istituzioni autorizzativi e di controllo ed alla trasparenza delle informazioni ambientali come richiesto dal D. lgs. 33/13;
- Seguire le intenzioni e le direttive della politica ambientale aziendale;
- Consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- Consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di controllo o di audit;
- Prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- Prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- Prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- Prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- Prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- Prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione.

Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal MOGC se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso d'impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'OdV con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

H.3.2 Divieti specifici

Fermo restando che la regolamentazione dei più rilevanti processi ambientali e dell'organizzazione che vi è preposta è attuata nell'ambito del Sistema di gestione integrato SGI (Manuali, Procedure e istruzioni operative, Moduli e allegati) e dai software gestionali di riferimento e che i presidi di prevenzione della corruzione sono dettagliati nei P.T.P.C e P.T.T.I., si riportano, di seguito, i divieti che, in attuazione dei principi descritti e della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale sono posti a carico di SIA, con riferimento specifico a quanto previsto dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n.231.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di fornitori, appaltatori, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli e al rilascio di autorizzazioni nell'ambito delle norme in materia ambientale;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo, anche in materia ambientale, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti, verificati e approvati secondo protocolli interni (vedi PRSGI 09 e P.T.T.I.);
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

Inoltre, con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili riportate nella tabella precedente è necessario:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, svolgano attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano presso i siti di SIA per conto di SIA;

MOGC – PARTE SPECIALE

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno di ciascun sito e divisione specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale;
- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti di leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica, anche di fornitori e appaltatori;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza;
- prevedere audit ciclici in materia ambientale;
- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela nell'ambito di SIA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio, come riportato nel Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

H.4 I REATI AMBIENTALI - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure poste a presidio, elencate di seguito in tabella con i relativi documenti di riferimento e dettagliate, per ogni aspetto ambientale, ai punti H.4.1, H.4.2, H.4.3, H.4.4, H.4.5, H.4.6 e H.4.7.

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

OMISSIS

OMISSIS

H.4.1 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti

- individuare la figura giuridica di produttore decisa, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti la tipologia dei rifiuti prodotti;
- Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna, SIA dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all'interno delle aree di sito;
- Effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
- l'eventuale certificato di analisi dei rifiuti predisposto deve contenere solo informazioni veritiere e corrette, in base ad apposito processo di analisi;
- aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- in relazione al Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si dovrà :
 - compilare la scheda Sistri – Area registro cronologico, compilare la scheda Sistri – Area movimentazione, verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal Sistri;
 - verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti su supporto cartaceo (registri e formulari);
- i fornitori, appaltatori, i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale, dedicati agli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, ivi inclusi il trasportatore, la società incaricata dello smaltimento, devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale (vedi P.T.P.C, P.T.T.I.);
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (per esempio tecnici per la preparazione della documentazione tecnica propedeutica al fine del rinnovo/rilascio delle autorizzazioni e al rispetto delle norme ambientali o ai laboratorio di analisi esterni), siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SIA;
- i contratti di cui sopra devono contenere clausole standard circa l'accettazione incondizionata del MOGC di cui al D.Lgs. 231, istituito in ambito SIA;

MOGC – PARTE SPECIALE

- nei contratti con i fornitori, appaltatori, i consulenti, i partner ed i collaboratori in genere oltre deve essere contenuta apposita clausole di rispetto dei contenuti del MOGC, del Codice etico e di comportamento e dei patti di integrità, inoltre al fine di essere inseriti nell'Albo fornitori è necessario non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dal D. lgs. 231 ed in generale che nulla osta ai sensi dell'art. 38 D. lgs. 196/03;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura.

H.4.2 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi

Per tale attività occorre:

- individuare i punti di scarico presenti negli Impianti;
- rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato a monte dello scarico stesso;
- campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore;
- rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo.

H.4.3 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati

Per tale attività occorre:

- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli Enti preposti;
- effettuare una indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli Enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
- presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli Enti preposti il piano di caratterizzazione del Sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione;
- dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione.
- a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi, se il Sito viene dichiarato non inquinato, gli Enti preposti dichiarano concluso il procedimento, prescrivendo eventualmente un programma di monitoraggio, il cui piano va presentato dal responsabile dell'inquinamento; nel caso in cui il sito sia dichiarato inquinato invece, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio occorre effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale);

MOGC – PARTE SPECIALE

- gli Enti preposti approvano il progetto eventualmente con prescrizioni ed integrazioni (il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o approfondimenti e decorre di nuovo dalla presentazione del progetto integrato);
- gli Enti preposti accertano e certificano il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto.

H.4.4 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera

Per tale attività occorre:

- verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con riferimento all'intero stabilimento;
- provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

H.4.5 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive

Per tale attività occorre:

- verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando anche il tipo di sostanza utilizzata;
- verificare che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all'interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui venissero individuati impianti o dispositivi contenenti sostanze ozono lesive non consentite, si dovrà provvedere, per mezzo di ditte specializzate, alla loro sostituzione con sostanze autorizzate;
- sottoporre a controllo periodico, da parte dell'addetto monitoraggio, della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi in quantità superiore ai 3 kg;
- custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
- nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli. Le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi contenuti nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, devono essere effettuate con dispositivi conformi e tarati;
- verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

H.4.6 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai siti ed alle specie protette

Per tale attività occorre:

- verificare se le aree in cui risultano essere siti gli impianti ricadano all'interno o nelle vicinanze di aree protette;
- attuare la procedura di valutazione di incidenza nei casi in cui gli interventi, le attività ed i progetti da realizzare nell'ambito degli impianti ricadono all'interno di aree protette; nel caso in cui le suddette attività vengano svolte all'esterno di siti protetti, occorre effettuare un'analisi preliminare finalizzata a identificare i

MOGC – PARTE SPECIALE

possibili effetti del progetto sul sito stesso, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità di redigere la relazione di valutazione di incidenza solamente se le suddette attività, pur sviluppandosi all'esterno dell'area protetta, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat stessi;

- nei casi in cui il progetto può avere incidenze significative su un sito protetto occorre presentare alle autorità competenti una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall'ente.
- per i progetti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell'area protetta.

H.4.7 Sistema di Gestione Integrato (SGI)

H.4.7.1 Formalizzazione dei ruoli e delle competenze e relative responsabilità gestionali

Per detta attività occorre:

- predisporre e mantenere un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

H.4.7.2 Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori e di tutti gli attori

Per detta attività occorre:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti

H.4.7.3 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

H.4.7.4 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Per detta attività occorre:

- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

H.4.7.5 Periodiche verifiche interne dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di:
 - eventuale aggravamento del rischio;
 - in caso di emergenza;

H.4.7.6 Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del sistema di gestione integrato e di conformità dello stesso alle norme ISO 14001 e OHSAS 18001 e ISO 9001

Per detta attività vengono svolti:

- cicli periodici di Audit integrati Ambiente Sicurezza e Qualità a cura del Responsabile Sistema Integrato, che opera sulla base dei necessari requisiti di indipendenza funzionale, riferendo univocamente all'Alta Direzione;
- verifiche periodiche di sorveglianza da parte dell'Organismo di certificazione, che ne certifica la conformità alle norme sui sistemi di gestione.

H.4.7.7 Previsione di idonei sistemi di controllo e monitoraggio delle misure adottate in materia ambientale

Per detta attività occorre:

- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- assicurare la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, di Rapporti periodici di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale per gli Impianti, finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.

H.4.7.8 Rendicontazione delle prestazioni alle strutture aziendali competenti e all'organismo di vigilanza

Per detta attività occorre:

- prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti di sito e le strutture centrali;
- redigere dei report periodici, da inviare all'Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

H.4.7.9 Tracciabilità

Tutti gli adempimenti alle previsioni del presente protocollo sono totalmente documentati ad opera dei soggetti cui essi competono. La tracciabilità è garantita anche mediante l'archiviazione elettronica dei documenti di sistema e di processo.

Tutti i documenti sono protocollati a cura dei soggetti competenti e sono archiviati negli ambiti aziendali di appartenenza di ciascuno di essi, in accordo con la Procedura di gestione documentazione del SGI.

PARTE SPECIALE L **IMPIEGO CITTADINI IRREGOLARI**

L.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Art.25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art.22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000euro.

Il delitto, indicato come possibile reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, trova fondamento nell'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano stranieri presenti sul territorio nazionale senza un regolare permesso di soggiorno.

L'art.22 del D.Lgs286/98 prevede, difatti, al comma 12 la seguente fattispecie delittuosa :

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e dal quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6mesi a 3anni e con la multa di 5000euro per ogni lavoratore impiegato”.

Il comma 12-bis del medesimo articolo disciplina, invece, l'ipotesi aggravata del delitto, precisando che “le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà.:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art.603-bis del codice penale”.

In base all'art.603-bis, co.2 c.p., sono considerate indice di sfruttamento le seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Mentre, per individuare condizioni di particolare sfruttamento, come richiamate alla lett.c) dell'art.22, comma 12bis, l'art.603, co.3 fa riferimento a:

- 1) il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

È bene tener conto che situazioni particolarmente gravose di sfruttamento, tali da integrare uno stato di soggezione continuativa del lavoratore, potrebbero costituire criteri validi per ritenere sussistente il ben più grave reato di riduzione o mantenimento in servitù o in schiavitù previsto dall'art.600 c.p.; quest'ultimo richiamato dall'art.25-quinquies D.Lgs231/01 e punito con sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 400 a 1000

MOGC – PARTE SPECIALE

quote, applicazione delle misure interdittive per durata non inferiore ad 1anno e addirittura, se l'ente o sua unità organizzativa viene utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, con l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività,.

La giurisprudenza ha precisato che per *datore di lavoro*, deve intendersi “ *colui che procede alla stipulazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, non assumendo alcuna rilevanza la posizione eventualmente rivestita dal soggetto in una determinata azienda nel cui ambito l'attività lavorativa deve essere svolta*” (v. Cass,Sez.1, 8.07.08, n.29494 e Cass. Sez.1, 8.04.14, n.15738).

Da ciò si ricava che vi è forte rischio di un coinvolgimento della responsabilità dell'ente, anche qualora si possa provare che il reato è stato commesso da soggetti non apicali, ma avrebbe potuto essere impedito da una adeguata e doverosa attività di vigilanza da parte dei soggetti sovraordinati . Si consideri, infatti, i casi in cui le società non hanno direttamente alle proprie dipendenze i singoli lavoratori, ma si servono delle loro prestazioni con il tramite di soggetti terzi (ad es. società committenti che affidano i lavori a società appaltatrici o subappaltatrici).

Per giurisprudenza costante, infatti, il coinvolgimento dell'ente deriva, dunque, non soltanto dalla responsabilità del soggetto (apicale o non) che ha proceduto direttamente all'assunzione del personale irregolare, ma anche dalla responsabilità di colui che si avvale delle prestazioni di tale personale (v. per tutti Cass. Pen. 1 18.05.11, n.25615 –dep 27.06.11, Fragasso, Rv250667).

L.2 I IMPIEGO CITTADINI IRREGOLARI - PROCESSI SENSIBILI

Di seguito i processi/attività sensibili ritenuti a rischio in relazione all'unità organizzativa responsabile e al reato di cui all'art.25-duodecies Individuato:

OMISSIS

L.3 IMPIEGO CITTADINI IRREGOLARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

L.3.1 Regole generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei soci, dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei Consulenti (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento di assoluto rispetto delle procedure burocratiche attinenti all'assunzione di lavoratori extracomunitari sia nell'ipotesi che gli stessi siano residenti all'estero che nell'ipotesi di lavoratori residenti in Italia al momento dell'assunzione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di impiegare ed assumere alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

MOGC – PARTE SPECIALE

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner della SIA, nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;

L.3.2 Divieti specifici

La procedura adottata per le assunzioni segue il seguente iter:

- verificare il possesso e la regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore da assumere;
- verificare il possesso e la regolarità del documento di identità del lavoratore da assumere;
- predisporre e far sottoscrivere al lavoratore il contratto di lavoro con le seguenti informazioni minime previste dal D.Lgs. 152 del 25/05/97:
 - identità delle parti;
 - luogo di lavoro;
 - data di inizio del rapporto di lavoro;
 - durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto da tempo determinato o a tempo indeterminato;
 - durata del periodo di prova;
 - inquadramento, livello, qualifica;
 - importo della retribuzione lorda;
 - orario di lavoro;
 - CCNL applicato;
- compilazione e invio del modello unificato LAV nei tempi previsti dalla L. 296/06, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione, consegnandone una copia al lavoratore.

Gli ulteriori controlli individuati per le specifiche attività sensibili allo scopo che non si incorra in alcuna delle fattispecie delittuose di cui all'art. 25 duodecies del D.Lgs.231/2001, vengono realizzati sia a mezzo di controllo preventivo con informative anche presso le Autorità competenti, in ordine alla validità dei titoli di soggiorno ed il possesso dei requisiti, in generale, per il lavoro da parte dei candidati extracomunitari in selezione per l'assunzione, sia a mezzo di controlli successivi periodici sul permanere dei requisiti di validità dei permessi di soggiorno degli Stranieri Extracomunitari assunti ed impiegati in SIA.

L.4 I IMPIEGO CITTADINI IRREGOLARI - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

OMISSIS